Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 gennaio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 gennaio 1981 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi che sia abrogato l'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante Norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 gennaio 1981 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi che sia abrogata la legge 10 maggio 1978, n. 170, recante Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20 ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(455)

PARLAMENTO NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 22 gennaio 1981.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1981, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 22 gennaio 1981 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati che ha approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della legge predetta per l'anno 1981;

Visti gli articoli 2 e 3 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 22 gennaio 1981 con la quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1981, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11.

Roma, addì 22 gennaio 1981

Il Presidente: JOTTI

Il segretario generale: LONGI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AI PARTITI POLITICI
AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195

Numero deputati	Gruppo parlamentare	2%	23%	75%	Totale
262	Democrazia cristiana	60.000.000	755.474.452	9.357.142.857	10.172.617.309
191	Partito comunista italiano	60.000.000	755.474.452	6.821.428.571	7.636.903.023
62	Partito socialista italiano	60.000.000	755.474.452	2.214.285.715	3.029.760.167
30	Movimento sociale italiano - destra nazionale	60.000.000	755.474.452	1.071.428.571	1.886.903.023
20	Partito socialista democratico italiano	60.000.000	755.474.452	714.285.715	1.529.760.167
17	Partito radicale	60.000.000	755.474.452	607.142.857	1.422.617.309
16	Partito repubblicano italiano	60.000.000	755.474.452	571.428.571	1.386.903.023
9	Partito liberale italiano	60.000.000	755.474.452	321.428.571	1.136.903.023
6	Partito di unità proletaria per il comunismo	60.000.000	755.474.452	214.285.715	1.029.760.167
17	Misto	60.000.000	—	607.142.857	667.142.857
630					
	Componente parlamentare della Sudtiroler Volkspartei (n. 4 iscritti al gruppo misto)	—	75.547.445	—	75.547.445
	Componente parlamentare della Union Valdotaine - Union Valdotaine Progressiste - Democratici popolari (n. 1 iscritto al gruppo misto)	—	25.182.487	—	25.182.487
		600.000.000	6.900.000.000	22.500.000.000	30.000.000.000

Composizione dei gruppi alla data del 1° gennaio 1981.

(426)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1981.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1981, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge stessa;

Vista la deliberazione del 22 gennaio 1981 del consiglio di presidenza del Senato, adottata ai sensi dell'art. 3 della legge predetta, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi per l'anno 1981;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 22 gennaio 1981 con la quale il consiglio di presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1981, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11.

Sono conseguentemente assegnati, sulla base del suddetto piano di ripartizione, i contributi di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successiva modificazione, con versamenti pro quota, in relazione all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio disposta con legge 22 dicembre 1980, n. 888, ed alla successiva definitiva approvazione del bilancio dello Stato.

Roma, addì 22 gennaio 1981

Il Presidente: FANFANI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 15.000 MILIONI AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Numero senatori	Gruppi parlamentari	2% (art. 3, lett. *a*)	23% (art. 3, lett. *b*)	75% (art. 3, lett. *c*)	Totale
139	Democrazia cristiana	37.500.000	419.028.340	4.856.366.459	5.312.894.799
94	Partito comunista italiano	37.500.000	419.028.340	3.284.161.491	3.740.689.831
32	Partito socialista italiano	37.500.000	419.028.340	1.118.012.422	1.574.540.762
16	Sinistra indipendente	37.500.000	41.902.834	559.006.211	638.409.045
13	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	37.500.000	419.028.340	454.192.547	910.720.887
10	Partito socialista democratico italiano	37.500.000	419.028.340	349.378.882	805.907.222
8	Partito repubblicano italiano	37.500.000	419.028.340	279.503.106	736.031.446
10	Misto	37.500.000	—	349.378.882	386.878.882
322					
	Rappresentanza parlamentare del Partito radicale (2, iscritto al gruppo misto)	—	419.028.340	—	419.028.340
	Rappresentanza parlamentare del Partito liberale italiano (2, iscritti al gruppo misto)	—	419.028.340	—	419.028.340
	Componente parlamentare della «Sudtiroler Volkspartei» (3, iscritti al gruppo misto)	—	41.902.834	—	41.902.834
	Componente parlamentare dell'Union Valdôtaine (1, iscritto al gruppo misto)	—	13.967.612	—	13.967.612
	TOTALI	300.000.000	3.450.000.000	11.250.000.000	15.000.000.000

(427)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. 986.

Autorizzazione all'Aero club di Carpi ad accettare una donazione.

N. 986. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti, l'Aero club di Carpi (Modena) viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in un appezzamento di terreno di mq 3.085 contiguo all'aeroporto di Carpi-Budrione, censito al nuovo catasto terreni alla partita n. 9530, foglio 24, mappale 20, disposta dal sig. Enzo Martinelli con atto 7 maggio 1979, n. 32041 di repertorio, n. 6642 di matrice, a rogito dott. Sergio Nicolini, notaio in Carpi.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 142

ERRATA-CORRIGE

(Legge n. 967 del 1980)

La data della legge n. 967 del 1980, concernente la ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonchè al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, annunciata, insieme ad altre, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981, alla pag. 507 della *Gazzetta Ufficiale* stessa, non è «29 *dicembre* 1980», bensì «29 *novembre* 1980».

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

Assunzione di venti ispettori di volo con contratto a termine presso la Direzione generale dell'aviazione civile: determinazione del contingente dei posti da destinare all'impiego nei settori degli aeromobili ad ala fissa, ad ala rotante e degli alianti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 settembre 1980, n. 591, con la quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata ad assumere venti ispettori di volo con contratto a termine;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente dei posti da destinare alla singole categorie di impiego di cui all'art. 1 della predetta legge;

Decreta:

Articolo unico

Per le esigenze del servizio della navigazione aerea della Direzione generale dell'aviazione civile saranno assunti con contratto a termine annuale, rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, venti piloti professionisti di cui:

quindici per l'impiego nel settore degli aeromobili ad ala fissa (velivoli);

tre per l'impiego nel settore degli aeromobili ad alla rotante (elicotteri);

due per l'impiego nel settore degli alianti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1980

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1980
Registro n. 8 *Trasporti, foglio n.* 121

(375)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1980.

Modalità di assunzione di venti ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 settembre 1980, n. 591, con la quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata ad assumere venti ispettori di volo con contratto a termine;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1980, n. 64T con il quale è stato determinato il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego di cui all'art. 1 della predetta legge;

Ritenuta la necessità di determinare le relative modalità di assunzione;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della citata legge, il personale da assumere dovrà svolgere oltre che le attribuzioni specificamente elencate nel citato articolo, anche l'esercizio di ogni altra funzione ad esso direttamente attribuita da leggi o regolamenti anche ministeriali, si rende necessario integrare, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1 i requisiti richiesti mediante accertamento specifico della idoneità a svolgere i compiti istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

I piloti professionisti da assumere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) per l'impiego nel settore degli aeromobili ad ala fissa (velicoli):

a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

b) età non superiore a 55 anni;

c) brevetto di pilota civile di terzo grado;

d) abilitazione civile al volo strumentale (IFR);

e) brevetto civile di radiotelefonia in lingua inglese;

f) attività effettiva minima di almeno 6000 ore di volo, di cui almeno 300 ore nell'ultimo triennio;

2) per l'impiego nel settore degli aeromobili ad ala rotante:

a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

b) età non superiore a 55 anni;

c) brevetto di pilota commerciale di elicottero;

d) abilitazione civile al volo strumentale (IFR) per elicotteri o aeromobili ad ala fissa;

e) attività effettiva minima di almeno 2000 ore di volo su elicottero di cui almeno 200 ore nell'ultimo triennio;

3) per l'impiego nel settore degli alianti:

a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

b) età non superiore a 55 anni;

c) brevetto di pilota civile di terzo grado;

d) brevetto di pilota di aliante;

e) brevetto civile di radiotelefonia in lingua inglese;

f) attività effettiva minima di almeno 1000 ore di volo su aliante di cui almeno 200 ore nell'ultimo triennio.

E' inoltre richiesto:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego:

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) essere iscritti all'Ente nazionale della gente dell'aria.

I brevetti e le abilitazioni indicati nel presente articolo debbono essere in corso di validità alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda. Alla stessa data debbono essere posseduti anche i restanti requisiti.

Non possono presentare domanda di assunzione coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Le domande, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale, via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione, a cura della competente Direzione generale, dell'avviso relativo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli, tra quelli elencati nel successivo art. 3, che saranno valutati ai fini della formazione delle graduatorie valevoli per l'assunzione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale della citata Direzione generale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono indicare la categoria di impiego per la quale intendono concorrere e dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

9) di essere in possesso dei brevetti o delle abilitazioni indicate nel precedente art. 1 e di avere svolto l'attività di volo richiesta per la categoria d'impiego cui si concorre;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione degli stessi;

11) di impegnarsi a non svolgere attività comunque retribuita presso altre amministrazioni o enti;

12) la data e la qualifica di iscrizione all'Ente nazionale gente dell'aria.

Gli interessati dovranno, inoltre, indicare i titoli di merito già in possesso della Direzione generale dell'aviazione civile, che saranno acquisiti d'ufficio, ed elencare gli ulteriori titoli che riterranno di allegare alla domanda di assunzione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere, ovvero dal funzionario competente a ricevere le domande.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante all'assunzione o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 3.

Un'apposita commissione valuterà i titoli di merito allegati o richiamati nelle domande di ammissione ai fini della formazione delle graduatorie.

Non saranno, peraltro, valutabili, per ciascuna delle tre categorie di impiego, i titoli attestanti i requisiti professionali minimi per l'assunzione indicati nel precedente art. 1.

I titoli suddetti verranno valutati con le modalità appresso precisate.

TITOLI VALUTABILI PER LE TRE CATEGORIE:

per ogni sei mesi di attività di istruttore a doppio comando o di istruttore incaricato nella categoria per la quale si concorre (per un massimo di punti 2) . . . . punti 0,5

per l'abilitazione a istruttore di volo strumentale . . . . » 1

per l'attività di direttore di scuola di pilotaggio nella categoria per la quale si concorre . . . . » 0,2

per la partecipazione, in qualità di membro o di esperto, a commissioni di inchiesta tecnico-formale, costituite ai sensi dell'art. 827 del codice della navigazione, per incidenti di volo occorsi ad aeromobili di peso:

fino a kg. 20.000 . . . . » 0,1
(per un massimo di punti 0,3)

superiore a kg. 20.000 . . . . . . » 0,3
(per un massimo di punti 0,9)

per la frequenza di corsi di specializzazione in materia aeronautica svolti dall'Aeronautica militare, quali telecomunicazioni - sicurezza del volo - meteorologia od equipollenti (per un massimo di punti 1) » 0,2

TITOLI SPECIFICI PER CIASCUNA CATEGORIA

Categoria velivoli:

per l'attività di 200 ore di volo oltre le 6000 richieste su velivoli di peso:

fino a kg. 5.700 . . . . » 0,3

da kg. 5.701 a kg. 20.000 . . . . . » 0,2

superiore a kg. 20.000 . . . . . . » 0,1

per l'abilitazione al pilotaggio di velivoli di peso:

fino a kg. 5.700 . . . . » 0,1
(per un massimo di punti 2)

da kg. 5.701 a kg. 20.000 . . . . . » 0,3
(per un massimo di punti 3)

superiore a kg. 20.000 . . . . . . » 1
(per un massimo di punti 6)

per la nomina a comandante ai sensi dell'art. 877 del codice della navigazione . » 1

per il brevetto di ufficiale di rotta di 1ª classe . . . . » 0,3

oppure per il brevetto di ufficiale di rotta di 2ª classe . . . . » 0,2

Categoria elicotteri:

per l'attività di 70 ore di volo su elicotteri oltre le 2.000 richieste . . . . . . » 0,1

per l'abilitazione al pilotaggio di elicotteri di peso:

fino a kg. 2.500 . . . . » 0,1
(per un massimo di punti 0,7)

da kg. 2.501 a kg. 5.700 . . . . . » 0,3
(per un massimo di punti 1,5)

da kg. 5.701 a kg. 20.000 . . . . . punti 0,7
(per un massimo di punti 3,5)

superiore a kg. 20.000 . . . . . . » 0,2
(per un massimo di punti 3)

per l'abilitazione alla radiotelefonia in lingua inglese . . . . » 0,1

per la nomina a comandante ai sensi dell'art. 877 del codice della navigazione . » 1

Categoria alianti:

per l'attività di 30 ore di volo su alianti oltre le 1.000 richieste . . . . » 0,1

per l'abilitazione al traino degli alianti, se non in possesso dell'abilitazione a istruttore a doppio comando su alianti . . . » 0,1

per l'abilitazione alla radiotelefonia in lingua inglese . . . . » 0,1

per l'attestato C: d'argento . . . . . » 0,2

oppure: d'oro . . . . » 0,3

oppure: di diamante . . . . . . » 0,5

abilitazione al volo strumentale . . . » 0,2

I brevetti e le abilitazioni rilasciati dalla Direzione generale dell'aviazione civile e gli altri titoli dalla stessa certificabili saranno acquisiti d'ufficio. Gli interessati dovranno, pertanto, specificarne il possesso nella domanda di assunzione.

Relativamente alle ore di volo gli aspiranti dovranno produrre una dichiarazione in bollo rilasciata dalla direzione di circoscrizione aeroportuale competente.

Non saranno presi in considerazione titoli presentati in copia non autenticata nelle forme di legge.

Art. 4.

Al fine dell'accertamento specifico della idoneità dei concorrenti a svolgere i compiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 23 settembre 1980, n. 591, la commissione di cui al precedente art. 3 sottoporrà gli stessi ad un colloquio vertente sulle seguenti materie:

La disciplina in campo nazionale ed internazionale delle operazioni di volo, delle infrastrutture, dei mezzi e del personale navigante (codice della navigazione - parte aeronautica; regolamento della navigazione aerea; pubblicazioni di informazioni aeronautiche nazionali ed altri documenti tecnici nazionali; allegati tecnici alla convenzione O.A.C.I. e altra documentazione tecnica internazionale).

L'ordinamento, le funzioni e le competenze della Direzione generale dell'aviazione civile, con particolare riguardo ai compiti degli ispettori di volo.

Le competenze in materia di navigazione aerea nella pubblica amministrazione.

L'organizzazione, le funzioni e le competenze del Registro aeronautico italiano.

L'organizzazione, le funzioni e le competenze dell'Aeroclub d'Italia - gli Aeroclubs federati.

La navigazione aerea nei consessi internazionali: l'O.A.C.I. - la C.E.A.C. ed altre Organizzazioni internazionali competenti in materia di disciplina delle operazioni di volo, delle infrastrutture, dei mezzi e del personale navigante.

Lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri - diritti - disciplina).

Al colloquio sarà attribuito, ai fini della graduatoria, un punteggio espresso in trentesimi.

Saranno considerati idonei coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30.

Art. 5.

Le tre graduatorie degli idonei saranno formate secondo l'ordine del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

A parità di punteggio costituiranno titolo preferenziale le abilitazioni civili a svolgere le funzioni di istruttore o titolo sostitutivo di cui all'art. 1 della legge 23 settembre 1980, n. 591.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile. Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Coloro che risulteranno idonei dovranno presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento di apposito invito i documenti attestanti il possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 1.

L'amministrazione accerterà d'ufficio il requisito della buona condotta.

L'accertamento della idoneità psicofisica all'impiego sarà effettuato dall'Istituto medico legale del Ministero della difesa - aeronautica.

Il ritardo nella presentazione di tutti o di alcuni documenti richiesti, quale ne sia la causa anche se non imputabile all'interessato, comporterà la decadenza dall'assunzione.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Gli interessati saranno formalmente invitati a sottoscrivere il contratto a termine annuale e ad assumere contestualmente servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile.

Coloro i quali, senza giustificato motivo, non ottempereranno a tale invito, nel termine che sarà loro comunicato, saranno considerati decaduti dal diritto all'assunzione.

Art. 7.

Ai piloti assunti verrà corrisposta la remunerazione lorda di lire 900.000 mensili, oltre ad una indennità mensile lorda di lire 500.000.

Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme previste per i dipendenti non di ruolo.

Gli interessati saranno assegnati alla sede Centrale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 8.

Alla nomina della commissione di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sarà, di volta in volta, provveduto con decreto del Ministro dei trasporti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1980
Registro n. 8 *Trasporti, foglio n.* 120

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente a . . . via . . . chiede di essere assunto in qualità di ispettore di volo con contratto a termine annuale per l'impiego nel settore . . . . . (1).

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . . (indicare il titolo di studio posseduto);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare i motivi di mancata soddisfazione degli stessi);

di essere in possesso dei brevetti e delle abilitazioni indicati nell'art. 1 del bando e di aver svolto la prescritta attività di volo;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di impegnarsi a non svolgere attività comunque retribuita presso altre amministrazioni o enti;

di essere iscritto dal . . . . . con la qualifica di . . all'Ente nazionale gente dell'aria.

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli di merito (3):

1) . . . . .
2) . . . .

Allegata alla presente (4):

1) . . . .
2) . . . .

Chiede, infine, che ogni comunicazione gli sia trasmessa al seguente indirizzo . . . . . (indicare il c.a.p.). . .

Data, ...

Firma (5)
. . . . .

(1) Indicare la categoria prescelta.
(2) Ovvero di avere prestato servizio dal . . . . al . . . . . presso . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .
(3) Indicare i brevetti e le abilitazioni civili o gli altri titoli rilasciati o certificabili della Direzione generale dell'aviazione civile.
(4) Elencare i titoli di merito allegati alla domanda.
(5) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 2.

(376)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Classificazione tra le statali del tratto di variante esterna all'abitato di Ravenna con modificazione dei caposaldi delle strade statali n. 253 e n. 309.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 4295 del 20 aprile 1978, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S., ha fatto presente di aver realizzato, in prossimità di Ravenna, un tronco stradale collegante la progressiva chilometrica 3 + 320 della strada statale n. 309 «Romea» con la strada statale n. 16 «Adriatica» ed ha chiesto, su conforme parere del proprio consiglio di amministrazione, con voto n. 1185 reso nell'adunanza del 2 settembre 1977 quanto appresso:

la classifica a statale del tratto di strada collegante le strade statali n. 16 e n. 309, con la denominazione di strada statale n. 309/dir «Romea» con una estesa di km 5 + 200;

la conseguente modifica dell'itinerario della strada statale n. 309;

la declassifica del tratto iniziale della strada statale n. 309 compreso tra le progressive chilometriche 0 + 000 e 3 + 320;

Visto il voto n. 560 del 15 ottobre 1980, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna con lettera 28 gennaio 1980, n. 1088/42;

Considerato che l'amministrazione comunale di Ravenna ha già preso in consegna il tratto di strada interessato con atto di consiglio n. 553/27552 del 4 luglio 1967;

Ritenuto quindi che ai sensi della citata legge n. 126 si può provvedere a quanto richiesto dalla Direzione generale A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Il tratto di variante esterna all'abitato di Ravenna collegante le strade statali n. 16 e n. 309 viene classificato statale con la denominazione di strada statale n. 309/dir «Romea» con una estesa di km 5 + 200.

Art. 2.

L'itinerario della strada statale n. 309 viene modificato come segue: Innesto strada statale n. 309/dir Porto Garibaldi-Pomposa-Mesola-Taglio di Po-Contarina-Rosolina-Chioggia-Innesto A4 presso Marghera.

Art. 3.

Il tratto iniziale della strada statale n. 309 compreso tra la progressiva chilometrica 0 + 000 e 3 + 320 viene declassificato a comunale e consegnato all'amministrazione comunale di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: NICOLAZZI

(349)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1981.

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova, istituto di clinica chirurgica (R), al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal prof. C. A. Romanzi, magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova, in data 15 maggio 1980, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico da effettuarsi nell'istituto di clinica chirurgica (R);

Vista la relazione sugli accertamenti effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 31 ottobre 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 4 dicembre 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Genova, istituto di clinica chirurgica (R), è autorizzato alle attività:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di clinica chirurgica (R) della Università degli studi di Genova, dai seguenti sanitari:

Tosatti prof. Egidio, direttore della clinica chirurgica (R);

Valente dott. Umberto, aiuto universitario della clinica chirurgica (R);

Accarpio dott. Giuseppe, assistente universitario della clinica chirurgica (R);

Arcuri dott. Valentino, assistente universitario della clinica chirurgica (R);

Campisi dott. Corradino, assistente universitario della clinica chirurgica (R);

Barabino dott. Carlo, assistente universitario della clinica chirurgica (R).

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

(456)

DECRETO PREFETTIZIO 5 gennaio 1981.

Proroga della gestione commissariale del comune di Centola.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto di pari numero, in data 16 ottobre 1980, con il quale è stata disposta la sospensione del consiglio comunale di Centola ed è stato nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del primo dirigente di ragioneria rag. Luigi Rizzo che si è insediato il 18 ottobre successivo;

Visto il decreto di pari numero, in data 13 novembre 1980, con il quale il predetto funzionario è stato sostituito per inderogabili impegni di servizio con il direttore aggiunto di ragioneria rag. Vincenzo Tondini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 9 dicembre 1980, con il quale il predetto consiglio comunale è stato sciolto;

Rilevato che il giorno 16 gennaio p.v. scade il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, per la durata della predetta gestione commissariale;

Ritenuto opportuno prorogare, ai sensi del suddetto art. 4 il predetto termine al fine di far coincidere l'effettuazione delle elezioni con uno dei turni previsti dalla citata legge;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Centola affidata al rag. Vincenzo Tondini con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre, è prorogata sino alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale che avranno luogo nel prossimo turno elettorale, a termine della predetta legge 3 gennaio 1978, n. 3.

Salerno, addì 5 gennaio 1981

Il prefetto: GIUFFRIDA

(352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo realizzato mediante scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativo al trattamento tributario degli atti di liberalità, disposti tra vivi e per successione, in favore delle istituzioni legalmente riconosciute, aventi fini di beneficenza, di istruzione e di educazione, effettuato a Roma il 9 luglio 1976.

Il giorno 17 ottobre si è perfezionato lo scambio di notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo realizzato mediante scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativo al trattamento tributario degli atti di liberalità, disposti tra vivi e per successione, in favore delle istituzioni legalmente riconosciute, aventi fini di beneficenza, di istruzione e di educazione, effettuato a Roma il 9 luglio 1976, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 510 del 23 luglio 1980, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 3 settembre 1980.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 1980.

(379)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Piacenza

Con decreto 28 ottobre 1980, n. 71532, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 6.527 riportato in catasto del comune di Piacenza al foglio 40, mappali 228, 229, 231, 232; al foglio 41, mappali 458, 459, 416, 415, 418; al foglio 111, mappali 977, 978, 979, 980; al foglio 112, mappali 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525.

(319)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fabris » di Diamante

Con decreto 1° dicembre 1980, n. 2091, il sig. Giovanni Battista Fabris, residente in Diamante (Cosenza), è stato autorizzato alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Fabris ».

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e di mezzo litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto è allegato un esemplare delle etichette con le quali saranno contrassegnati i recipienti.

(396)

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 1° dicembre 1980 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Cutocetyn » pomata (tubetto da g 20) registrata al n. 14666 in data 29 aprile 1967 e 6 luglio 1971 a nome della ditta Me.Do.San. S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 6368/R);

« Hormofitoglutammin » categoria 40 compresse tipo maschile registrata al n. 8335/B in data 7 marzo 1960 a nome della ditta Istituto fitoterapico italiano IFISA S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6369/R);

« Euplaston al solfato di zinco » nella confezione pomata da g 6 all'1% e della serie pomata da g 6 al 2% registrate rispettivamente ai numeri 13260 e 13260/1 in data 19 novembre 1957 a nome della ditta Laboratorio Euplaston, in Palermo. (Decreto di revoca n. 6370/R);

« Euplaston all'atropina » tubo da g 6 di pomata all'1% per uso oftalmico registrata al n. 12968 in data 19 settembre 1957 a nome della ditta Laboratorio Euplaston, in Palermo. (Decreto di revoca n. 6371/R);

« Collirio tiocalcioiodico » flacone × g 15 registrata al numero 13728 in data 3 aprile 1958 a nome della ditta Laboratorio Euplaston, in Palermo. (Decreto di revoca n. 6372/R);

« Balsamo omogene » (flacone da g 10) registrata al n. 13771 in data 3 aprile 1958 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dei monaci di S. Trinità, in Firenze. (Decreto di revoca n. 6373/R);

« Eudion » (flacone elixir g 200) registrata al n. 7838 in data 15 maggio 1953 a nome della ditta Zanardi farmaceutici S.r.l., in Bologna. (Decreto di revoca n. 6374/R);

« Ormotest » serie 2 fiale × cc 3 da mg 25 registrata al n. 6872/2 in data 6 agosto 1952, 18 maggio 1961 e 15 maggio 1965 a nome della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 6375/R),

« Emofosfina » flacone sciroppo da g 200 registrata al n. 10632 in data 13 dicembre 1955 a nome della ditta Lab. farmochimico Caranza, in Genova. (Decreto di revoca n. 6376/R);

« Dynazolo » nella confezione flacone gocce da 20 ml registrata al n. 10900 in data 3 agosto 1968 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Domorezia, in Chiavenna (Sondrio). (Decreto di revoca n. 6377/R);

« Euplaston all'argirolo » collirio al 10% (flacone × g 10) registrata al n. 12978 in data 27 settembre 1957 a nome della ditta Laboratorio Euplaston preparati-oftalmici, in Palermo. (Decreto di revoca n. 6378/R);

« Grindal » nelle confezioni da 20 e 30 compresse × g 0,20 registrata al n. 961 in data 26 luglio 1968 a nome della ditta Giovanni Ogna e Figli S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6379/R);

« Sanalepsi » (flacone gocce ml 50) della categoria 10 fiale × ml 1, della serie di categoria 10 fiale × ml 2, della categoria 30 e 50 pillole, della categoria 6 e 12 supposte tipo debole e della serie di categoria 6 e 12 supposte tipo forte, registrate rispettivamente ai numeri 4785, 4785/A, 4785/A-1, 4785/B, 4785/C e 4785/C-1 in data 13 dicembre 1969 e 29 luglio 1975 a nome della ditta Sigurtà farmaceutici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6380/R);

« Fosfiron B/1 » 40 compresse registrata al n. 2630 in data 11 novembre 1949 a nome della ditta Galter farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 6381/R);

« Cobamin » flacone g 250 di sciroppo registrata al n. 9455 in data 29 agosto 1959 a nome della ditta Raineri farmaceutici, in Mondovì (Cuneo). (Decreto di revoca n. 6382/R);

« Catgut sterile Zeta » registrata al n. 15 in data 18 giugno 1958 a nome della ditta Farmac Zabban S.p.a., in Calderara di Reno (Bologna). (Decreto di revoca n. 6383/R);

« Stenogeno » sciroppo, nelle confezioni da g 125 e g 180, e della relativa categoria fiale, registrate rispettivamente ai numeri 10699 e 10699/A in data 30 dicembre 1955, 6 marzo 1956 e 29 agosto 1959 a nome della ditta Fargal-Pharmasint S.p.a., in Pomezia. (Decreto di revoca n. 6384/R);

« Neutril S. Fosca » registrata al n. 339/A in data 28 dicembre 1946 e 22 febbraio 1958 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico S. Fosca - F. Ponci, in Mestre (Venezia). (Decreto di revoca n. 6385/R);

« Phos Kelemata » nelle confezioni da 36 e 50 compresse, e della relativa categoria confetti, nella confezione da 20 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 368 e 368/A in data 14 giugno 1968, 23 settembre 1969 e 1° marzo 1971 a nome della ditta Kelemata S p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 6386/R);

« Glandolecitina » fiale da cc 2 e della relativa serie fiale da cc 5 registrate rispettivamente ai numeri 345 e 345/1 in data 20 settembre 1956, a nome della ditta Ceccarelli e C., in Firenze. (Decreto di revoca n. 6387/R);

« Gertan » 5 fiale da ml 2 registrata al n. 15567 in data 29 agosto 1959 a nome della ditta Giovanni Ogna e Figli S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6388/R);

« Cefalin Negroni » nella confezione da 12 confetti registrata al n. 12233 in data 12 febbraio 1957 a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 6389/R).

(353)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di zootecnica speciale presso la facoltà di agraria dell'Università di Udine

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Udine è vacante la cattedra di zootecnica speciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(395)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1980, concernente il conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana », alla pag. 32, prima colonna, nel contingente riguardante il Ministero di grazia e giustizia, tra le persone insignite della onorificenza di « cavaliere », il nominativo: « Tomminello Giovanna », deve leggersi: « *Tumminello Giovanni* ».

(397)

REGIONE LOMBARDIA

Inclusione del comune di Borgo S. Siro nella zona « A » di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con deliberazione della giunta regionale 4 novembre 1980, n. 1709, il comune di Borgo S. Siro (Pavia) è stato inserito nella zona « A » di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(401)

Inclusione del comune di Caravaggio nella zona « A » di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con deliberazione della giunta regionale 4 novembre 1980, n. 1708, il comune di Caravaggio (Bergamo) è stato inserito nella zona « A » di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(402)

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Rea, Dizzasco, Brusimpiano, Blevio e Velezzo Lomellina

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 11 novembre 1980, n. 1922: comune di Rea (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 5 giugno 1978, n. 25 e 1° dicembre 1978, n. 36 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 20 novembre 1979, n. 32 e 22 aprile 1980, n. 23);

deliberazione 11 novembre 1980, n. 1923: comune di Dizzasco (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 25 febbraio 1979, n. 17 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 24 agosto 1980, n. 51);

deliberazione 18 novembre 1980, n. 2152: comune di Brusimpiano (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 12 dicembre 1976, n. 84 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 marzo 1980, n. 17);

deliberazione 25 novembre 1980, n. 2399: comune di Blevio (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 marzo 1979, n. 201 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 1° agosto 1980, n. 8).

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 11 novembre 1980, n. 1921: comune di Velezzo Lomellina (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 31 luglio 1979, n. 8 e 14 novembre 1979, n. 11).

(334)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Cicognola, Treviglio e Abbiategrasso

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 11 novembre 1980, n. 1924: comune di Cicognola (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 agosto 1980, n. 42);

deliberazione 18 novembre 1980, n. 2154: comune di Treviglio (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 giugno 1979, n. 77);

deliberazione 25 novembre 1980, n. 2401: comune di Treviglio (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 febbraio 1980, n. 11);

deliberazione 25 novembre 1980, n. 2403: comune di Abbiategrasso (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 31 ottobre 1979, n. 301).

(398)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Fiorano al Serio, Treviglio, S. Paolo e Gazzaniga

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 4 novembre 1980, n. 1797: comune di Fiorano al Serio (Bergamo);

deliberazione 18 novembre 1980, n. 2162: comune di Treviglio (Bergamo);

deliberazione 18 novembre 1980, n. 2163: comune di San Paolo (Brescia);

deliberazione 18 novembre 1980, n. 2164: comune di Gazzaniga (Bergamo).

(399)

Rettifica al decreto della giunta regionale di approvazione del piano regolatore generale del comune di Lambrugo

Con deliberazione della giunta regionale 18 novembre 1980, n. 2168, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata rettificata la delibera di giunta regionale 25 marzo 1980, n. 30438, di approvazione del piano regolatore generale del comune di Lambrugo (Como).

(400)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a quaranta borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capo II, art. 9;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1980 nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di quaranta borse di studio a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia che intendano compiere, in Italia o all'estero, studi e ricerche di ordine epidemiologico, clinico e sperimentale ed organizzativo, aventi finalità applicative nel campo della medicina preventiva e della sanità pubblica in materia di malattie cardiovascolari, diabete, stati disendocrini, tossicosi da stupefacenti ed epilessia.

Le borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna e della durata di mesi tre da fruirsi in Italia presso istituti universitari o altri istituti scientifici pubblici, nonché presso ospedali regionali, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono ripartite come appresso:

Italia:

Malattie cardiovascolari:	
cardiopatie congenite	2
vasculopatie arteriose	2
disturbi del ritmo cardiaco	2
diabete in gravidanza e diabete giovanile	3
disendocrinie degli apparati genitali	4
tossicosi da stupefacenti	3
epilessia	3
tumori	5
Totale	24

Le borse di studio dell'importo di L. 1.500.000 ciascuna e della durata di mesi 3 da fruirsi all'estero, in Paesi europei, presso istituti universitari o altri istituti scientifici sono ripartite come segue:

Europei:

malattie cardiovascolari	5
disendocrinie degli apparati genitali	2
tossicosi da stupefacenti	2
epilessia	2
tumori	1
Totale	12

Le borse di studio dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna e della durata di mesi 3 da fruirsi all'estero in paesi extraeuropei presso Istituti Universitari o altri Istituti scientifici, sono ripartite come appresso:

Extraeuropei:

disendocrinie degli apparati genitali	1
tossicosi da stupefacenti	1
epilessia	1
tumori	1
Totale	4

Ove il numero delle borse di studio attribuite per alcune delle discipline sopra elencate risultasse inferiore a quello delle borse di studio messe a concorso, la commissione di cui al successivo art. 6 si riserva la facoltà di assegnare le borse non conferite ad altri concorrenti risultati idonei, seguendo criteri di massima predeterminati e comunque aventi per riferimento il punteggio massimo conseguito. Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i medici dipendenti del Ministero della sanità e di altre amministrazioni statali.

Art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso i sanitari che abbiano già fruito delle borse di studio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249. Tuttavia potranno eccezionalmente essere ammessi al concorso, per una seconda volta soltanto, i candidati i cui studi siano ritenuti meritevoli di completamento o di proseguimento.

Art. 3.

Gli aspiranti alle borse di studio possono produrre una sola domanda e per una sola delle materie messe a concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Art. 4.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in medicina e chirurgia conseguita da non oltre 10 anni;

c) abilitazione all'esercizio professionale;

d) iscrizione all'albo;

e) buona condotta.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1).

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse dal Ministero ricevente e, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro e data dell'ufficio postale accettante. Gli aspiranti, oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza) debbono dichiarare quanto segue:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) se abbiano riportato o meno condanne penali;

3) l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio precisando l'argomento che intendono trattare;

4) di impegnarsi a non usufruire durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

5) di non aver alcun rapporto di dipendenza o d'altra natura, che comporti retribuzione con l'istituto prescelto;

6) di impegnarsi a frequentare con regolarità l'istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

La domanda, debitamente firmata, dovrà inoltre contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

A corredo della domanda il concorrente dovrà produrre:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari e in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dell'istituto presso cui intendono fruire delle borse di studio;

c) esposizione in triplice copia firmata dal candidato, del piano di lavoro e degli scopi che lo stesso si prefigge di conseguire;

d) titoli accademici, di studio e di servizio, che l'aspirante ritenga utile presentare, nonché eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni a stampa. Ciascuna pubblicazione dovrà essere prodotta in triplice esemplare.

Sarà escluso dal concorso il candidato che abbia prodotto la domanda non corredata dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

I documenti dovranno essere elencati su di un foglio redatto in duplice copia.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*) secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotto dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie nonché le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono da considerare nulli e pertanto non regolarizzabili.

Art. 6.

Una commissione giudicatrice nominata con apposito decreto ministeriale, costituita a norma del successivo art. 7, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per il programma di studio prodotto dal candidato;

25 punti per i titoli di carriera;

15 punti per i titoli accademici e di studio;

10 punti per i titoli scientifici e pubblicazioni.

Al servizio prestato presso i centri per le malattie sociali, di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, relativamente alla materia oggetto della borsa di studio, verrà attribuito un punteggio maggiorato.

A giudizio insindacabile della commissione, saranno dichiarati non idonei i candidati ai quali verrà attribuito sul programma di studio un punteggio inferiore al minimo di 30 su 50.

Art. 7.

La commissione sarà costituita:

1) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, che la presiede;

2) da due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) da un funzionario medico del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

4) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la Direzione generale dei servizi di medicina sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

E' in facoltà del presidente di aggregare alla commissione per l'esame di particolari aspetti afferenti all'oggetto delle borse di studio, uno o più esperti nelle materie in questione.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti ove competano, i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il Ministro della sanità approva le graduatorie dei vincitori e degli idonei formulate dalla commissione giudicatrice e provvede all'assegnazione delle borse di studio.

Art. 9.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori il Ministro della sanità potrà assegnare le borse che risultassero disponibili ai candidati risultati idonei nelle materie, secondo l'ordine della graduatoria o, subordinatamente, nelle altre materie seguendo criteri di massima predeterminati.

Art. 10.

I vincitori delle borse di studio inizieranno le ricerche alla data indicata nella lettera di comunicazione della amministrazione. I predetti saranno altresì invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, nel termine di giorni trenta dalla notifica, i seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita;

2) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata;

3) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

4) certificato di iscrizione all'albo;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di godimento dei diritti civili;

7) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 11.

Tanto l'inizio quanto il compimento del periodo di studio devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, direttamente dagli interessati quando la borsa di studio viene fruita presso Istituti aventi sede nel territorio nazionale e a mezzo dell'autorità consolare, ove trattasi di istituti esistenti all'estero.

Art. 12.

Entro il termine di due mesi dal compimento del periodo di studio, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale servizi medicina sociale - Divisione IV, una relazione su quanto ha formato oggetto dello studio e delle speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto attestante, oltre alla regolare frequenza per l'intero periodo di studio, anche la specifica attività svolta dal candidato ed i risultati conseguiti.

Art. 13.

Il pagamento della borsa di studio verrà effettuato dopo la presentazione della documentazione, di cui all'articolo precedente, mediante ordinativo emesso a favore dei singoli beneficiari.

Art. 14.

La spesa per gli scopi di cui alle premesse, valutata in L. 50.000.000, graverà sul cap. 2578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1980.

Roma, addì 18 agosto 1980

Il Ministro: ANIASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1980
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 40

ALLEGATO 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi medicina sociale - Divisione IV - ROMA-EUR

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . addì . . . residente a . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . . n. . . abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di . . . . . . **addì** . . . . rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1981 per il conferimento di borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio presso . . . . . . per compiervi studi e ricerche sul seguente argomento . . . .

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) breve esposizione del piano di lavoro e degli scopi che il lavoro stesso intende perseguire;

d) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di impegnarsi a non usufruire durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

d) di non aver alcun rapporto di dipendenza o di altra natura, che comporti retribuzione con l'ente presso cui intende condurre lo studio di che trattasi;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per la durata di mesi . . .

Il sottoscritto indica ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso il seguente recapito . . . n. telefonico . .

Data . . .

Firma . . . . .

(279)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Roma.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Roma alle ore 8 del giorno 8 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto « Sacro Cuore », via Marsala, 42;

liceo ginnasio « Augusto », via Gela, 14;

istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51.

(444)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per esami, a quattordici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1980, registro n. 11 Difesa, foglio n. 275, con cui è stato indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1980, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1980, registro n. 22 Difesa, foglio n. 237;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, a quattordici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse:

1) Di Matteo Sergio . . . . punti 16,69
2) Mercorio Aristide . . . . » 15,47
3) Tranquillo Ilario . . . . » 13,75
4) Piccolo Ugo . . . . » 13,28
5) Cilfone Celestino . . . . » 12,57
6) Bufalini Roberto . . . . » 12,08
7) Mercurio Carlo . . . . » 11,84
8) De Hoffer Giampaolo . . . . » 11,83
9) di Nuzzo Alfonso . . . . » 11,10
10) Andrisani Francesco . . . . » 10,96
11) Matraxia Giuseppe . . . . » 10,40

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del suindicato concorso i seguenti candidati:

1) Di Matteo Sergio
2) Mercorio Aristide
3) Tranquillo Ilario
4) Piccolo Ugo
5) Cilfone Celestino
6) Bufalini Roberto
7) Mercurio Carlo
8) De Hoffer Giampaolo
9) di Nuzzo Alfonso
10) Andrisani Francesco
11) Matraxia Giuseppe

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1980
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 264

(371)

Graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1980, registro n. 14 Difesa, foglio n. 61, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1980, registro n. 23 Difesa, foglio n. 60;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse:

1) Favaloro Rodolfo . . . . punti 17 —
2) Roggiero Giovanni . . . . » 16 —
3) Spacciante Nicola . . . . » 15,35
4) Filicheddu Mauro . . . . » 14,25
5) Mirrione Vincenzo . . . . » 14,10

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del suindicato concorso il seguente candidato:

Favaloro Rodolfo

Art. 3.

Sono inoltre dichiarati idonei i seguenti candidati:

Roggiero Giovanni
Spacciante Nicola
Filicheddu Mauro
Mirrione Vincenzo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1980
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 256

(372)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE DEL LAGO TRASIMENO, IN CASTIGLIONE DEL LAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per i presidi e servizi dell'unità sanitaria locale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di laboratorio analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale della U.S.L. presso l'ospedale dipendente di Castiglione del Lago (Perugia).

(101/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(106/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(107/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorso ad un posto di aiuto di ortepedia-traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ala segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(169/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(91/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(100/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di geriatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di geriatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di amministrazione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(100-bis/S)

OSPEDALI DI BRONI E STRADELLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

(102/S)

OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cuorgnè (Torino).

(98/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(104/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario di anatomia patologica ed istologia;
un posto di aiuto dirigente di centro trasfusionale;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(105/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. **70**.

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli enti soppressi con l'art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641 e trasferiti alla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 129 *del* 22 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore delle norme di riordino organico delle materie di competenza regionale nelle quali rientrano le funzioni amministrative già esercitate nel Friuli-Venezia Giulia dagli enti soppressi con l'art. 1-*bis* introdotto nel decreto-legge 18 agosto 1978 n. 481 dalla legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 839, le funzioni medesime sono attribuite, a far tempo dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge, agli enti locali territoriali e sono esercitate secondo le modalità indicate al successivo capo II, salve le eccezioni specificate allo stesso capo II ed al capo III.

Le funzioni trasferite e non attribuite, ai sensi del comma precedente, saranno esercitate dalla Regione attraverso i propri organi ed uffici. I beni relativi, acquisiti al demanio e patrimonio regionale o che, comunque, passano alla Regione, potranno essere affidati — secondo le modalità indicate al successivo capo IV — in gestione a tempo indeterminato, salvo revoca da parte della giunta regionale, ad enti regionali dipendenti avuto riguardo alla natura, destinazione ed utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità istituzionali degli enti.

Capo II

ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI

Art. 2.

Le funzioni amministrative, di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, relative all'organizzazione ed all'erogazione di servizi e prestazioni di assistenza e beneficienza, comprese quelle rientranti nelle attività indicate dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite ai comuni.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 15, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni dovranno aver luogo, una

volta divenute operanti sul territorio le unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali, in forma coordinata con i servizi sanitari.

Sino a tale epoca, la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni avranno luogo da parte dei comuni, anche in forma associata o — in particolare per quanto attiene al settore minorile — attraverso intese con le province regolate da apposite convenzioni e, comunque, sulla base delle direttive che saranno a tal fine emanate dalla giunta regionale.

In ogni caso dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni, avvalendosi delle strutture, uffici, beni mobili ed immobili esistenti nella circoscrizione territoriale dei singoli comuni interessati già di spettanza degli enti soppressi e destinati ai servizi e prestazioni suindicate.

A tal fine, i beni di cui sopra sono immediatamente utilizzati, per quanto possibile, previa intesa fra la Regione, i comuni interessati e l'ufficio stralcio, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839.

Art. 3.

Le strutture operative, gli uffici, i beni mobili ed immobili di cui all'articolo precedente, quarto comma — eccezione fatta per quelli appresso indicati — sono trasferiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proprietà ai comuni per essere utilizzati per finalità ed esigenze socio-assistenziali.

A far tempo dalla medesima data i comuni succedono, a tutti gli effetti, nei rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti, compresi gli eventuali rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi.

Ai fini del presente articolo, la consegna dei beni suindicati ai comuni avrà luogo contestualmente alla consegna dei medesimi ai delegati della Regione, secondo le modalità fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839.

I beni immobili denominati «Convitto Nazario Sauro» di Trieste e «Convitto Fabio Filzi» di Gorizia e le relative attrezzature ed arredi, restano in dotazione al patrimonio regionale per essere utilizzati nel settore o comunque per finalità educative o culturali.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma dei servizi socio-assistenziali, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e prestazioni, i beni immobili denominati «Collegio di Barazzetto» di Coseano ed «ex Villa Florio» di Buttrio e le relative attrezzature ed arredi restano in dotazione al patrimonio regionale per essere utilizzati per le stesse finalità, attraverso convenzioni con enti locali territoriali o altri enti.

Possono, infine, rimanere in dotazione del patrimonio regionale quei beni che risultino utilizzabili direttamente dalla Amministrazione regionale per le proprie esigenze funzionali.

Art. 4.

Ferma restando la posizione giuridica ed economica del personale che sarà posto a disposizione della Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 5, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 839, la giunta regionale determina — previa intesa con la sezione regionale dell'A.N.C.I. (Associazione nazionale dei comuni d'Italia), con i comuni e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative — la ripartizione del personale da porre alla dipendenza funzionale dei comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti agli stessi, ai sensi del presente capo.

Con apposita legge regionale saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'inquadramento di detto personale nei ruoli degli enti locali.

Alla successiva assegnazione definitiva agli enti locali si provvederà previa intesa con gli stessi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Fino a quando non si sia provveduto a quanto previsto ai precedenti secondo e terzo comma, una volta divenute operanti le unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali, di cui al precedente art. 2, secondo comma ed ai fini ivi previsti, potrà essere disposta l'utilizzazione presso le strutture delle stesse del personale posto alle dipendenze dei comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 5.

In attesa dell'attribuzione alla Regione, in conformità al disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, delle quote delle entrate degli enti soppressi, di cui all'articolo 1 della presente legge e da destinare ai comuni per le funzioni qui attribuite, la Regione assegna agli stessi i fondi necessari per l'espletamento delle funzioni suindicate anche tenendo conto dell'ammontare delle spese di gestione e di erogazione dei servizi e delle prestazioni sostenute nell'ultimo biennio dagli enti soppressi e posti in liquidazione, maggiorato nella misura del 15%.

Al riparto delle somme da assegnare provvede la giunta regionale e l'erogazione avrà luogo con le modalità fissate dall'art. 14 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, così come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 65.

Per gli effetti di cui all'art. 2, ultimo comma, della presente legge, l'amministrazione regionale è, infine, autorizzata a sostenere l'onere finanziario necessario per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ivi indicati.

All'esecuzione delle opere provvedono i comuni.

Art. 6.

Ferme restando in capo alla Regione le funzioni generali di indirizzo, tutela e promozione in materia di protezione della maternità e dell'infanzia, previste dalle disposizioni vigenti e già riservate all'autorità governativa, gli specifici poteri di vigilanza e controllo sugli istituti assistenziali che ricoverano minori sono esercitati dalle province.

Art. 7.

I beni immobili ed immobili esistenti nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia e destinati alle attività ricreative ed educative, già esercitate dal soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori sono trasferiti in proprietà ai comuni, nel cui territorio risultano ubicati, per essere utilizzati per finalità culturali e ricreative.

A tale scopo, la consegna avrà luogo con le modalità previste dal precedente art. 3.

Capo III

BENI ASSEGNATI IN GESTIONE AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

Art. 8.

Ferma restando l'attribuzione disposta in forza dell'art. 2 della presente legge in capo ai comuni delle funzioni, dei beni e del personale, relativi ai servizi ed all'erogazione nel Friuli-Venezia Giulia delle prestazioni assistenziali, già esercitate e di spettanza del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, i beni mobili ed immobili — eccetto i nudi terreni — esistenti nell'ambito regionale e connessi all'attività di edilizia economica e popolare svolta dallo stesso Ente, sono assegnati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, secondo comma, della presente legge, in amministrazione e gestione separate agli Istituti autonomi per le case popolari della regione, con l'onere di presentare rendicontazione annuale secondo le prescrizioni di un'apposita convenzione, da stipularsi fra le parti interessate.

La consegna dei beni mobili ed immobili esistenti nello ambito territoriale di competenza degli Istituti autonomi per le case popolari ed agli stessi assegnati in amministrazione e gestione avrà luogo contestualmente alla consegna dei medesimi ai delegati della Regione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 6, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839.

Per le assegnazioni degli alloggi dell'ente soppresso, compresi quelli in costruzione, ovvero dallo stesso posseduti in forza dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, continueranno ad applicarsi, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni, le modalità ed i criteri già stabiliti dall'ente medesimo in applicazione dell'articolo 5 dello statuto.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi in locazione con patto di futura vendita.

Per le assegnazioni degli alloggi di risulta, non perfezionate nei tempi e nei modi di cui ai commi precedenti, troverà applicazione la normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IV

BENI DEL SOPPRESSO ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE ASSEGNATI IN GESTIONE AD ENTI REGIONALI DIPENDENTI

Art. 9.

I beni mobili ed immobili esistenti nel Friuli-Venezia Giulia e già di spettanza del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie sono sottoposti al seguente regime giuridico:

1) beni esistenti nei comuni classificati montani ed aventi vocazione silvo-pastorale, restano in dotazione al patrimonio regionale, con affidamento della gestione all'Azienda regionale delle foreste, salva la possibilità di successivo trasferimento in proprietà di parte degli stessi enti locali territoriali per finalità di carattere economico e sociale;

2) altri beni esistenti nei comuni classificati montani, sono assegnati dall'amministrazione regionale in proprietà ai comuni per finalità di carattere economico e sociale, salvo il mantenimento in dotazione al patrimonio regionale di singole realità immobiliari per esigenze di istituto;

3) beni esistenti nei comuni non classificati montani, sono assegnati all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, con autorizzazione dello stesso alla gestione diretta dei beni mobili ed immobili, ivi comprese le aziende agricole, ovvero alla loro cessione in affitto secondo le direttive che saranno stabilite dall'amministrazione regionale.

Nell'ipotesi prevista al punto 3) viene fatta salva la possibilità di separato trasferimento in proprietà di parte dei beni stessi agli enti locali territoriali qualora nei rispettivi strumenti urbanistici in vigore o in forza di atti giuridico-amministrativi di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, e sempre che ricorrano comprovate esigenze di interesse pubblico, siano previsti trasferimenti in proprietà sia a titolo gratuito che oneroso.

In deroga al disposto dell'art. 9 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, sui terreni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo, continua a praticarsi l'esercizio della caccia secondo la normativa vigente.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

L'amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione ed alla gestione di un consorzio interregionale per lo svolgimento delle funzioni già di competenza dell'Istituto di Incremento Ippico di Ferrara.

Le quote di partecipazione saranno fissate con le leggi di approvazione del bilancio.

In via alternativa l'amministrazione regionale potrà stipulare con enti pubblici convenzioni, annuali o pluriennali, per lo svolgimento dei servizi inerenti all'incremento ippico.

Art. 11.

Le funzioni del soppresso Ente utente motori agricoli sono esercitate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla direzione regionale dell'agricoltura attraverso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 12.

In deroga al combinato disposto degli articoli 1 e 2 della presente legge e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, le funzioni già svolte dalle strutture operative dell'ex ENAOLI e relative all'assistenza agli orfani continueranno ad essere esercitate dalla giunta regionale.

Art. 13.

Agli adempimenti di carattere tecnico ed amministrativo e/o contabile afferenti all'ultimazione degli immobili, già del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi ed in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, sono delegati gli istituti autonomi case popolari della regione.

A tal fine gli immobili relativi saranno presi in consegna dagli I.A.C.P. interessati nello stato in cui si trovano, previa intesa con la Regione e l'ufficio stralcio, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica succitato.

Della consegna sarà steso apposito verbale alla presenza anche del rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori e sarà disposta a favore dei presidenti degli istituti idonea apertura di credito per il pagamento degli stati di avanzamento, degli oneri connessi e di quant'altro occorra per l'ultimazione dei lavori.

Art. 14.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, è istituito un ruolo speciale provvisorio, nel quale sarà collocato il personale di cui allo stesso art. 5 suindicato, primo e secondo comma, con effetto dal 12 aprile 1980.

La collocazione avrà luogo con la salvaguardia delle posizioni economiche spettanti al 12 aprile 1980 in virtù di regolamenti già in vigore e delle leggi statali, nonchè delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale, con applicazione, a partire dalla stessa data, del trattamento economico previsto dalle predette leggi e regolamenti.

Alle assegnazioni provvisorie di detto personale agli enti previsti nella presente legge si provvederà con le modalità previste all'art. 4, primo comma.

Alla regolamentazione dell'inquadramento nei ruoli organici degli enti predetti e alla assegnazione definitiva, man mano che sarà provveduto al riordino definitivo delle funzioni trasferite, si provvederà con le modalità previste all'art. 4, secondo e terzo comma.

Art. 15.

Per il personale non di ruolo previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, ed in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici degli enti contemplati dalla presente legge, la Regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.

Art. 16.

Al fine d'assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere con contratti a termine, per periodi non superiori, nel massimo ai 180 giorni, il personale strettamente necessario per sovvenire alle esigenze relative e ciò a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

Le assunzioni avranno luogo con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Al personale assunto spetta il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale già previsto per il personale non di ruolo di analogo livello della struttura degli enti di cui all'art. 1 della presente legge, alla quale viene adibito.

Al personale straordinario assunto per le esigenze delle aziende agricole del soppresso Ente Tre Venezie si applicano i contratti collettivi di lavoro disciplinanti il settore.

In deroga all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui già contratti dal soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) per la costruzione delle proprie strutture immobiliari, potranno essere disposte aperture di credito a favore dei funzionari delegati all'uopo scelti fra i funzionari in servizio presso le strutture del citato Ente.

Capo VI

NORME FINANZIARIE

Art. 17.

Per gli oneri previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 3, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito «per memoria» al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria III - il capitolo 3252 con la denominazione: «Spese derivanti dalle convenzioni stipulate per la gestione del «Collegio di Barazzetto» di Coseano e dell'«ex Villa Florio» di Buttrio».

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato capitolo 3252 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Per quanto riguarda l'esercizio 1980, l'eventuale stanziamento da iscriversi al precitato cap. 3252 verrà determinato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti, mediante prelevamento della somma occorrente dal cap. 1731 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 18.

Gli oneri previsti dal precedente articolo 4 e 15 fanno carico ai capitoli 221, 222, 223, 224, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 19.

Per gli oneri previsti dal primo comma del precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito «per memoria» al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV - il cap. 3324 con la denominazione: «Assegnazione ai comuni dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni di assistenza e beneficienza già esercitate dagli enti soppressi e trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 839».

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato cap. 3324 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Per quanto riguarda l'esercizio 1980, l'eventuale stanziamento da iscriversi al precitato cap. 3324 verrà determinato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti, mediante prelevamento della somma occorrente dal cap. 1731 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 20.

Gli oneri previsti dal terzo comma del precedente articolo 5, fanno carico ai capitoli 1706 e, rispettivamente, 6701 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980/82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, i quali presentano sufficiente disponibilità.

Art. 21.

Per le finalità previste dal precedente art. 10 e autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 20 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX - il cap. 7164 con la denominazione: «Spese per l'incremento ippico» e con lo stanziamento complessivo di lire 20 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 20 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 7244 del precitato stato di previsione: detto importo comprende la quota di lire 5 milioni non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato cap. 7164 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 22.

Per far fronte agli oneri di ammortamento dei mutui già contratti dal soppresso E.N.L.R.P. per la costruzione di proprie strutture immobiliari, cui è subentrata ai sensi dell'articolo 3, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, e autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1990.

Per le finalità previste dall'ultimo comma del precedente art. 13 e autorizzata per il piano finanziario 1980-82, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 800 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 vengono istituiti, con decorrenza dall'esercizio 1981, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 3 - categoria IX - i seguenti capitoli:

Cap. 6712 con la denominazione: «Spese per il pagamento dei ratei dei mutui già contratti dal soppresso E.N.L.R.P. per la costruzione di proprie strutture immobiliari (spesa obbligatoria)» e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni, cui si provvede con l'entrata di pari importo prevista sul cap. 717 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1980-82, sul quale viene iscritto, per il piano, lo stanziamento di lire 1.200 milioni;

cap. 6713 con la denominazione: «Spese per l'ultimazione delle opere già avviate dal soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi» e con lo stanziamento di lire 800 milioni, cui si provvede con la maggior entrata prevista sul cap. 716 del precitato stato di previsione dell'entrata, sul quale viene iscritto, per il piano, lo stanziamento di lire 800 milioni.

Le spese autorizzate con il precedente primo comma faranno carico, negli esercizi dal 1983 al 1990, ai capitoli corrispondenti al precitato cap. 6712.

Per quanto riguarda l'esercizio 1980, gli eventuali stanziamenti da iscriversi sui precitati capitoli 6712 e 6713 verranno determinati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti mediante prelevamento dal cap. 6710 e, rispettivamente, dal cap. 6711 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 23.

Gli oneri previsti dal primo comma del precedente articolo 16 fanno carico al cap. 1731 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 dicembre 1980

COMELLI

(227)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1980, n. **80**.

Formazione del piano regionale dei parchi e delle riserve, a norma della legge 28 novembre 1977, n. 46.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la definizione del piano dei parchi e delle riserve da istituire nel territorio regionale previsto nell'art. 18 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il cui termine viene con la presente legge prorogato al 31 marzo 1981, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1980.

Art. 2.

La spesa di lire 100 milioni, autorizzata dal precedente art. 1, viene iscritta nel cap. 14101, che si istituisce nel bilancio di previsione della regione Lazio, per l'anno finanziario 1980, con la seguente denominazione: (codice 0505 - titolo I - sezione X - categoria IV) «Formazione del piano dei parchi e delle riserve da istituire nel Lazio, a norma della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46,».

All'onere derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 14997 del bilancio medesimo.

Il cap. 14101 è inserito nell'elenco di cui all'art. 7 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1980, n. **81.**

Completamento intervento straordinario per l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento dell'intervento di cui alla legge regionale 15 maggio 1979, n. 46, consistente nella concessione ai comuni che intendono provvedere all'acquisto di scuola-bus mediante assunzione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti di contributi costanti quindicennali nella misura occorrente a coprire il totale ammortamento del mutuo stesso, compreso l'onere per interessi, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 248.117.000.

Art. 2.

In considerazione dell'aumentato costo degli scuola-bus ed al fine di accelerare le procedure di acquisto, ai comuni compresi nel piano degli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 46 del 1979, è concesso il contributo regionale sull'ulteriore somma necessaria a coprire il maggior costo derivante dall'aumento dei prezzi purchè la maggiore spesa non superi il quindici per cento in più della somma già ammessa a contributo.

I comuni interessati, previa acquisizione dell'adesione della Cassa depositi e prestiti alla concessione della elevazione del mutuo sino alla somma come sopra determinata, da richiedersi entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, dovranno provvedere ad adottare i provvedimenti di acquisto e di assunzione del mutuo entro trenta giorni dalla comunicazione di adesione della Cassa depositi e prestiti.

Copia delle deliberazioni di cui al comma precedente, munite degli estremi di esecutività, dovranno essere inviate all'assessorato regionale alla cultura, settore diritto allo studio, unitamente alla domanda del sindaco con la quale si richiede la concessione formale dell'ulteriore contributo regionale pari alla differenza tra quello già concesso ed il costo risultante dalla delibera di acquisto.

Art. 3.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo la somma occorrente per l'acquisto del numero di scuola-bus di cui al piano dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1979, n. 46, risulti superiore al quindici per cento della somma già ammessa a contributo, i comuni compresi in tale piano dovranno presentare domanda da inviare all'assessorato regionale alla cultura entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando copia della deliberazione della giunta comunale che ne autorizza la presentazione e dalla quale risultino i motivi che determinano la richiesta.

Art. 4.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare alla cultura, adotta i provvedimenti di concessione del contributo regionale di cui all'art. 1 ai comuni richiedenti.

Il contributo è corrisposto ai comuni e per essi direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti a partire dalla data di scadenza della prima quota di ammortamento del mutuo.

La somma che residua a conclusione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 verrà utilizzata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare alla cultura, per la concessione ai comuni, anche non compresi nel piano di cui all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1979, n. 46, dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge.

I comuni che intendono beneficiare dell'intervento debbono farne domanda da inviare all'assessorato regionale alla cultura, settore diritto allo studio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando la documentazione di cui all'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1979, n. 46.

Le domande inviate fuori termine potranno essere prese in considerazione compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 248.117.000 per l'esercizio finanziario 1980.

La suddetta somma in termini di competenza viene portata in aumento al cap. 21031 del bilancio di previsione del 1980.

Alla copertura dell'onere della presente legge si provvede mediante riduzione del cap. 21997 del medesimo bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1980, n. **82.**

Modifica alla legge regionale 6 settembre 1979, n. 70.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 70, il n. 1) è così sostituito: « un direttore ed un collaboratore medico o biologo o chimico iscritti al relativo ordine professionale cui competono le funzioni previste dalle vigenti leggi in relazione al titolo professionale posseduto ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1980, n. **83.**

Istituzione della commissione tecnico-amministrativa interassessorile di consulenza alle unità sanitarie locali ed alla consulta socio-sanitaria regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della realizzazione delle strutture edilizie e relativi impianti ed attrezzature dei presidi socio-sanitari ed operativi delle unità sanitarie locali (U.S.L.) è costituita, nell'ambito del settore edilizia sociale di cui alla legge regionale n. 48 del 26

agosto 1978, e successive modificazioni, la commissione interassessorile per la consulenza tecnico-amministrativa alle unità sanitarie locali (U.S.L.) stesse ed alla consulta socio-sanitaria regionale di cui all'art. 40 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

Art. 2.

La commissione ha il compito di:

a) esprimere parere preventivo sulle proposte di realizzazione delle strutture di cui al precedente art. 1 in ordine all'aspetto tecnico proprio ed amministrativo, nonchè alla loro compatibilità con le linee programmatiche del piano socio-sanitario e con gli altri piani di servizi ed infrastrutture regionali;

b) riferire alla consulta socio-sanitaria regionale sullo stato di realizzazione delle strutture edilizie e relativi impianti ed attrezzature e fornire indicazioni in merito alle eventuali varianti proposte dalle unità sanitarie locali (U.S.L.);

c) prestare, a richiesta, consulenza tecnico-amministrativa alle unità sanitarie locali (U.S.L.) anche in ordine alla normativa tecnica in materia, per la pratica realizzazione delle strutture edilizie e relativi impianti ed attrezzature.

Art. 3.

La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è così composta:

a) dal coordinatore *pro-tempore* del settore n. 24 «edilizia sociale» di cui alla citata legge regionale n. 48 del 1978, che la presiede;

b) da quattro funzionari direttivi, in servizio presso l'assessorato ai lavori pubblici, scelti tra i coordinatori di settore e di ufficio;

c) da due funzionari direttivi, rispettivamente in servizio presso ognuno degli assessorati igiene e sanità ed enti locali e servizi sociali, scelti tra i coordinatori di settore e di ufficio.

I funzionari regionali di cui ai punti *b*) e *c*) sono designati su proposta degli assessori ai lavori pubblici, sanità ed enti locali con le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, e durano in carica tre anni, salvo rinnovo, semprechè permangono nel rispettivo incarico di coordinamento.

L'incarico di segretario di detta commissione è attribuito ad un funzionario direttivo in servizio presso l'assessorato ai lavori pubblici designato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici. L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Si estendono in materia le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 48, e successive modificazioni.

La commissione, che ha sede presso l'assessorato ai lavori pubblici, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale degli uffici degli assessorati regionali competenti, nonchè di quelli degli enti locali interessati.

Per la validità delle sedute è sufficiente la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

I pareri sono resi a maggioranza dei presenti e, nel caso di parità, prevale il voto del presidente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1980, n. 84.

Nuova disciplina degli interventi straordinari a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre interventi straordinari a favore dei lavoratori che si trovino in condizioni di bisogno a causa di difficoltà aziendali determinate da eventi calamitosi o da fallimento o da altre gravi situazioni di crisi nell'attività dell'azienda cui essi appartengono.

E' escluso ogni intervento qualora i lavoratori di cui al precedente comma usufruiscono della integrazione salariale tramite la cassa integrazione guadagni ordinaria o speciale prevista da leggi dello Stato.

E' parimenti escluso l'intervento regionale nel caso che gli eventi di cui sopra abbiano una durata inferiore a dieci giorni.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale assegna, in via straordinaria, speciali sovvenzioni ai comuni nel cui territorio è situata l'azienda.

Le sovvenzioni sono deliberate dalla giunta regionale su richiesta delle amministrazioni comunali interessate.

Art. 3.

L'importo della sovvenzione è stabilito nella misura fissa di L. 60.000 per ogni lavoratore interessato e per ogni mese durante il quale permangono le condizioni di cui all'art. 1.

La durata massima della sovvenzione non può eccedere i nove mesi.

Tale limite massimo può essere prorogato per non più di una volta e per un periodo non superiore a tre mesi, qualora lo richieda la gravità della situazione aziendale, espressamente accertata dall'assessorato problemi del lavoro.

Viene, inoltre, concessa una ulteriore somma di L. 20 000 mensili per ogni familiare a carico del lavoratore.

Sono fatti salvi i criteri e le modalità di ripartizione della sovvenzione fissati dall'art. 4 della legge regionale 5 febbraio 1975, n. 25.

Art. 4.

Le richieste di sovvenzione di cui al secondo comma dell'art. 2 dovranno essere presentate alla regione Lazio, assessorato problemi del lavoro, a scadenza mensile corredate dai seguenti elementi:

a) motivi della richiesta, precisando le cause che hanno dato origine alla crisi aziendale, in riferimento agli eventi obiettivi di cui all'art. 1;

b) elenco nominativo dei lavoratori interessati, specificando per ognuno l'eventuale carico di famiglia;

c) indicazioni dell'azienda della quale i lavoratori sono dipendenti.

Art. 5.

Il periodo massimo ammesso a sovvenzione ai sensi della legge regionale 14 luglio 1976, n. 35 che rifinanzia ed integra la legge regionale 5 febbraio 1975, n. 25 è eccezionalmente prorogato di altri tre mesi limitatamente a nuove richieste concernenti aziende le quali abbiano in precedenza usufruito del periodo massimo di cui sopra e che siano pervenute all'assessorato personale, problemi del lavoro, prima dell'entrata in vigore della presente legge e comunque non anteriormente al 1° dicembre 1979.

Art. 6.

La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge graverà sul cap. 24701 «Sovvenzioni ai comuni della Regione per interventi straordinari a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno» del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 7.

Sono abrogate le leggi regionali 5 febbraio 1975, n. 25, 12 gennaio 1976, n. 3 e 14 luglio 1976, n. 35.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1980, n. 85.

Provvidenze per le associazioni professionali regionali degli artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio concede contributi alle associazioni professionali regionali degli artigiani, aderenti alle confederazioni nazionali artigiane più rappresentative, che siano presenti con proprie strutture associative in tutte le province del Lazio.

Art. 2.

I contributi di cui alla presente legge, sono finalizzati a sostenere attività svolte, nell'ambito dei relativi territori di competenza, dalle associazioni professionali regionali, di cui al precedente art. 1, o dalle organizzazioni provinciali degli artigiani aderenti alle predette organizzazioni regionali.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere inoltrate all'assessorato industria, commercio, artigianato della regione Lazio, entro il 31 dicembre di ogni anno, e debbono essere corredate di un programma dettagliato delle attività da svolgere nell'anno successivo con l'indicazione dei costi previsti per la realizzazione della iniziativa.

Art. 4.

I contributi regionali sono concessi per le seguenti finalità:

a) pubblicazioni periodiche;

b) attività promozionali relative all'aggiornamento tecnico delle imprese, alla razionalizzazione ed all'aumento della loro produzione, dalla fase di commercializzazione dei loro prodotti, agli insediamenti delle imprese artigiane, allo sviluppo dell'associazionismo;

c) convegni e seminari attinenti alle finalità istituzionali degli organismi predetti, nonchè studi e ricerche indirizzate alle finalità di cui al precedente punto *b*).

Art. 5.

I contributi regionali sono concessi:

a) per le pubblicazioni periodiche, nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino ad un importo massimo del contributo pari a L. 20.000.000 annuo;

b) per le attività promozionali nella misura del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili fino ad un importo massimo del contributo di L. 40.000.000 per anno;

c) per convegni e seminari, studi e ricerche, nella misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino ad un importo massimo del contributo pari a L. 40.000.000 per anno.

Art. 6.

I contributi, di cui alla presente legge, sono concessi con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio ed artigianato, sentita la competente commissione consiliare.

L'erogazione dei contributi verrà effettuata con successivo atto della giunta regionale, dietro idonea documentazione di spesa.

Art. 7.

Nella prima attuazione della presente legge i contributi, sono riconosciuti anche per l'anno in cui la legge viene pubblicata.

Le domande relative ai contributi per l'anno predetto dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni previo prelevamento dal cap. 03997 (fondo globale) ed iscrizione in termini di competenza al cap. 03163, che viene istituito nel bilancio di previsione 1980 con la seguente denominazione: « Contributi alle organizzazioni regionali degli artigiani ».

Con successivi provvedimenti legislativi sarà determinata la spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni 1981 e seguenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *giugno* 1980.

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1980, n. 86.

Integrazione dell'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, composto da 7 punti, viene aggiunto il seguente punto n. 8):

« 8) predisporre programmi e gestire, con finanziamenti concessi dalla Regione ai sensi della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, iniziative di formazione professionale, per i lavoratori del settore agricolo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *giugno* 1980.

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1980, n. 87.

Disciplina delle attività di formazione professionale degli operatori socio-sanitari non laureati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E OGGETTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1.

Finalità

La Regione, nell'ambito della propria competenza istituzionale, nel rispetto dell'art. 33 della Costituzione e tenendo conto delle esigenze e degli obiettivi individuati dalla programmazione socio-sanitaria regionale, promuove e disciplina, con la presente legge, la formazione professionale degli operatori socio-sanitari, esclusa la formazione diretta al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, universitario o post-universitario.

Art. 2.
Oggetto della formazione

La formazione professionale degli operatori socio-sanitari è finalizzata:

a) al conseguimento delle qualifiche e delle abilitazioni professionali previste dalle leggi vigenti;

b) alla specializzazione e al perfezionamento degli operatori già qualificati ed abilitati per lo svolgimento di compiti specifici nell'ambito delle rispettive qualifiche professionali;

c) alla riqualificazione di operatori interessati da processi di trasformazione e riconversione delle strutture sociali e sanitarie in cui sono inseriti;

d) alla formazione di operatori dei servizi sociali nelle qualifiche consentite dalla normativa vigente;

e) all'aggiornamento permanente di tutti gli operatori dei servizi sociali e sanitari.

Art. 3.
Formazione professionale e programmazione

La Regione provvederà altresì a promuovere, sentiti la consulta di cui al successivo art. 29 e l'istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (I.R.S.P.E.L.), studi, ricerche, sperimentazioni per rendere le iniziative di formazione professionale degli operatori socio-sanitari, da essa promosse, coerenti con le prospettive occupazionali conseguenti alle ipotesi di sviluppo formulate dal consiglio regionale, nonché alle esigenze e agli obiettivi individuati dalla programmazione socio-sanitaria regionale.

Art. 4.
Diritto alla formazione professionale

La Regione predispone un calendario e un orario di funzionamento delle sedi formative in modo da rendere agevole la frequenza alle attività formative, tenendo conto delle esigenze degli operatori occupati, con particolare riguardo agli operatori femminili e predispone altresì, in relazione a quanto previsto dai singoli piani annuali, gli interventi atti a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale e in particolare garantire agli utenti, nei limiti degli stanziamenti disponibili:

1) la fornitura dei libri di testo, dispense, materiale tecnico-didattico, di cancelleria utile alla sperimentazione didattica;

2) servizi di trasporto;

3) servizi di mensa, nei casi in cui essi siano ritenuti necessari.

Capo II

RAPPORTI TRA FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCUOLA

Art. 5.
Formazione professionale e scuola

Le iniziative di formazione professionale degli operatori socio-sanitari saranno promosse dalla Regione in collegamento con la scuola secondaria superiore, con l'università e con gli istituti di ricerca.

Art. 6.
Utilizzazione delle strutture scolastiche e formative

Per la realizzazione delle attività di formazione professionale degli operatori socio-sanitari, verranno utilizzati, per quanto possibile, i locali e le attrezzature delle scuole secondarie, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le strutture dei centri e delle scuole di formazione professionale dipendenti da enti pubblici regionali.

Art. 7.
Partecipazione democratica

La Regione promuove le necessarie proposte al Ministero della pubblica istruzione affinchè i centri di formazione siano rappresentati negli organi collegiali della scuola ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974.

Capo III

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 8.
Centri per la formazione permanente

Nel quadro della riorganizzazione ed integrazione dei servizi sociali e sanitari di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, e in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione promuove la costituzione di centri comprensoriali o intercomprensoriali per la formazione permanente del personale socio-sanitario, con il compito di organizzare e attuare le attività formative indicate al precedente art. 2.

Detti centri svolgono, in particolare, le seguenti attività:

a) organizzano corsi di formazione e aggiornamento di cui all'art. 2;

b) organizzano corsi per l'aggiornamento permanente di tutti gli operatori socio-sanitari;

c) organizzano corsi speciali per gli operatori che intendono assumere volontariamente l'impegno sociale di contribuire alla tutela della salute della comunità;

d) assumono iniziative di educazione sanitaria e di promozione sociale nei confronti della popolazione.

Il numero dei centri e il relativo ambito territoriale sono determinati dal consiglio regionale nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale.

La sede operativa del centro deve essere collocata preferibilmente presso il comune, la provincia o il presidio socio-sanitario, ospedaliero o extraospedaliero che offra, nel territorio di competenza del centro, le maggiori possibilità di assicurare il migliore funzionamento delle attività formative del centro stesso, in relazione alla effettiva disponibilità di strutture didattiche e alle attività di formazione esistenti o in corso di avviamento.

Art. 9.
Istituzione dei centri

L'istituzione dei centri è autorizzata con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cultura d'intesa con quello alla sanità, sentite le competenti commissioni consiliari, in conformità alle indicazioni formulate dal consiglio regionale a norma del precedente articolo.

A tal fine le unità sanitarie locali (U.S.L.) devono produrre apposita istanza all'assessorato regionale alla cultura alla quale devono essere allegate:

a) deliberazione delle unità sanitarie locali con la quale si manifesta la volontà di istituire il centro;

b) proposta di statuto.

Art. 10.
Organizzazione e funzionamento dei centri

Lo statuto dei centri conforme allo statuto tipo di cui all'art. 30 disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dei medesimi, definendo i limiti della loro autonomia funzionale ed amministrativa.

Sono organi di gestione del centro il comitato di gestione, il suo presidente e la segreteria.

Lo statuto dei centri deve altresì provvedere una consulta per le attività formative, composta da esperti nei campi della pedagogia, della formazione e dell'intervento sociale nonchè rappresentanti dei docenti, degli allievi dei singoli corsi professionali, delle organizzazioni sindacali e delle categorie professionali interessate.

La consulta formula proposte ed esprime pareri agli organi del centro in ordine a tutte le attività di formazione permanente del personale socio-sanitario ed alle iniziative di educazione sanitaria e di promozione sociale gestite dal centro.

Per la direzione dei corsi e per la segreteria il centro si avvale di personale a tempo pieno appartenente ai ruoli della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali concorrenti alla istituzione del centro nel rispetto della normativa statale disciplinante i requisiti per la direzione didattica delle scuole e dei corsi.

I componenti la segreteria del centro sono nominati dal comitato di gestione delle unità sanitarie locali, in cui il centro medesimo svolge la sua attività, tra il personale che ha svolto per almeno cinque anni attività programmativa e/o didattica nei centri.

Il corpo docente è formato da operatori a tempo pieno e a tempo parziale, scelti preferibilmente tra il personale di ruolo dei servizi socio-sanitari e culturali degli enti locali.

Per lo svolgimento delle attività di gruppo, di ricerca e di trocinio pratico deve essere garantito personale di ruolo infermieristico, tecnico o di assistenza sociale nella proporzione di almeno uno ogni trenta allievi.

L'utilizzazione del personale di cui al presente articolo per le esigenze didattiche del centro è effettuata mediante comando o distacco anche a tempo parziale.

Art. 11.
Piani annuali delle attività formative

I centri per la formazione permanente di cui al precedente art. 8 provvedono, annualmente, a predisporre il piano delle attività di propria competenza relativo all'anno scolastico successivo, sulla base delle indicazioni programmatiche della Regione.

Il piano delle attività indica i singoli corsi e le specifiche iniziative di formazione permanente che si intendono svolgere, ivi compresi quelli di educazione sanitaria o di promozione sociale nei confronti della popolazione.

Per ogni singola iniziativa il piano elenca:

a) il numero degli allievi o partecipanti;

b) gli ordinamenti didattici dei corsi, disciplinanti i requisti di ammissione, la durata, i programmi e le materie di insegnamento, le modalità per la didattica e quelle per il rilascio dei diplomi o degli attestati nel rispetto della vigente legislazione;

c) l'indicazione dei servizi e delle strutture socio-sanitarie presso le quali verranno effettuati i tirocini e le esercitazioni pratiche;

d) l'entità o la dotazione numerica del personale necessario per le esigenze didattiche e organizzative;

e) i locali e le attrezzature da destinare allo svolgimento delle attività didattiche, dei quali deve essere documentata la disponibilità;

f) i mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione dei singoli corsi.

I predetti piani sono trasmessi alla Regione entro il mese di febbraio.

Art. 12.
Attività formative al di fuori dei centri soggette ad autorizzazione preventiva

La Regione tenendo conto delle esigenze della programmazione socio-sanitaria nazionale e regionale e nel rispetto dell'art. 33 della Costituzione autorizza l'istituzione ed il funzionamento di scuole e corsi per operatori socio-sanitari presso enti o istituzioni pubblici e privati che gestiscono servizi socio-sanitari o che operano nel campo della didattica o dell'intervento sociale.

L'autorizzazione a enti o istituzioni private può essere concessa solo nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente e sempre che l'eventuale tirocinio pratico abbia luogo presso presidi sociali e sanitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale o comunque ritenuti idonei dalla Regione.

L'autorzzazione di cui al precedente comma è disposta con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cultura d'intesa con quello alla sanità e quello agli enti locali ed alla assistenza sociale, sentite le competenti commissioni consiliari.

A tal fine gli enti ed istituzioni interessate devono produrre apposite istanze all'assessorato regionale alla cultura corredate dalla seguente documentazione:

a) deliberazione dell'organo competente con la quale viene espressa la volontà di istituire la scuola o il corso;

b) statuto della scuola e ordinamenti didattici dei singoli corsi che si intendano svolgere in conformità a schemi approvati dalla giunta regionale nel rispetto della legislazione vigente;

c) programma dettagliato dei corsi;

d) indicazioni sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto delle norme vigenti in materia;

e) elenco numerico del personale docente e non docente con indicazione delle relative qualifiche e del trattamento economico e normativo previsto;

f) indicazione dei mezzi finanziari disponibili per l'impianto e il funzionamento delle scuole e dei corsi;

g) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti svolgeranno il tirocinio pratico;

h) proposta relativa al numero massimo di studenti da ammettere ai singoli corsi;

i) atto costitutivo e statuto dell'ente;

l) parere del consiglio scolastico distrettuale e delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

Art. 13.
Finanziamento attività formative svolte al di fuori dei centri

Gli enti ed istituzioni autorizzati ad istituire e a far funzionare scuole e corsi per operatori socio-sanitari, nei modi previsti dal precedente art. 12, possono usufruire del finanziamento regionale a condizione che non abbiano fini di lucro e che l'attività formativa sia conforme agli obiettivi della programmazione regionale.

Possono, altresì usufruire del finanziamento regionale le scuole gestite da enti convenzionati con il servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

I finanziamenti regionali vengono concessi, in via prioritaria, agli enti locali territoriali e agli enti operanti nel campo socio-sanitario, compatibilmente con le risorse disponibili e con le esigenze della programmazione socio-sanitaria.

Art. 14.
Controllo sul funzionamento

Il controllo sulle attività di formazione professionale dei centri comprensoriali e delle scuole e corsi finanziati dalla Regione viene esercitato semestralmente dall'assessorato alla cultura, e comunque, almeno una volta durante lo svolgimento del corso.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni corso gli enti gestori dei corsi finanziati dalla Regione, anche sulla base delle relazioni dei consigli di gestione dei centri e delle scuole, presentano alla Regione il rendiconto economico-finanziario relativo al corso.

Entro il mese di gennaio di ogni anno i suddetti enti presentano una relazione economico-finanziaria sulla attività dei propri centri contenente:

la valutazione generale dell'attività formativa svolta;

l'esame degli eventuali elementi di sperimentazione e di innovazione.

Art. 15.
Aggiornamento professionale

Gli enti ed istituzioni pubblici e privati che gestiscono servizi sociali e sanitari sono tenuti ad assicurare l'aggiornamento permanente del proprio personale mediante l'organizzazione, anche d'intesa tra loro, di corsi di aggiornamento per i dipendenti già in possesso di un titolo di qualificazione professionale ovvero attraverso ogni altra iniziativa utile ai suddetti fini.

Deve essere, in ogni caso, garantita la partecipazione di ciascun operatore ad almeno un corso di aggiornamento ogni cinque anni e per una durata minima di cinquanta ore.

Art. 16.
Aggiornamento dei docenti

La Regione promuove l'aggiornamento dei docenti dei centri, delle scuole e dei corsi disciplinati dalla presente legge.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università ed altri organismi pubblici per l'organizzazione di corsi ed altre attività formative.

La frequenza di tali corsi ed attività costituisce titolo preferenziale per la nomina a docente.

Resta riservato allo Stato l'aggiornamento del personale docente statale.

Capo IV
ORDINAMENTO DEI CORSI

Art. 17.
Ordinamenti didattici

L'organizzazione interna dei corsi e delle altre attività formative per operatori socio-sanitari è disciplinata da appositi ordinamenti didattici, definiti dalla giunta regionale sentite le commissioni consiliari competenti, la consulta regionale di cui all'art. 29 della presente legge, le organizzazioni sindacali, le forze sociali, nel rispetto della competenza statale in materia di cui alla lettera *q*) dell'art. 6 della legge n. 833 del 1978 e nell'ambito delle direttive della Comunità economica europea.

Gli ordinamenti didattici prevedono in particolare:

a) la definizione dei profili professionali, dei livelli formativi e della capacità professionale da raggiungere al termine dei corsi;

b) il programma analitico delle materie di insegnamento mediante la ripartizione dell'orario per le singole materie, nonchè il programma e le modalità per lo svolgimento del tirocinio e delle esercitazioni pratiche;

c) la nomina dei docenti e dei direttori e coordinatori didattici;

d) l'iscrizione o l'ammissione degli studenti;

e) il controllo delle frequenze;

f) la valutazione dell'apprendimento da parte degli studenti;

g) il passaggio da un anno di corso al successivo in casi di corsi di durata pluriennale;

h) l'organizzazione, il funzionamento e le attribuzioni del comitato didattico;

i) le norme per l'ingiunzione delle sanzioni disciplinari agli studenti per la inosservanza dei propri doveri;

l) la composizione delle commissioni di esame e le modalità di svolgimento dell'esame finale;

m) le modalità per il rilascio del diploma o del certificato di abilitazione e le caratteristiche del modello adottato per lo stesso.

L'elaborazione e l'aggiornamento degli ordinamenti didattici, dei programmi e degli indirizzi tecnico-didattici, devono tener conto dei risultati della sperimentazione, assicurando la partecipazione dei docenti, degli allievi, delle organizzazioni sindacali e delle forze sociali e devono garantire la polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi.

Art. 18.
Determinazione del numero degli studenti

La giunta regionale, in conformità alle indicazioni dei piani di cui al successivo art. 28, può limitare annualmente, sentito il parere della commissione consiliare competente, il numero massimo degli studenti da ammettere a ciascuno dei corsi autorizzati a norma della presente legge.

Art. 19.
Comitato di gestione

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, presso ciascun centro viene costituito un comitato di gestione di cui fanno parte:

1) due rappresentanti di ognuna delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

2) due rappresentanti del personale docente del centro;

3) due rappresentanti eletti nell'assemblea degli studenti;

4) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative nella Regione;

5) un rappresentante dei lavoratori che svolgono la loro attività presso i presidi socio-sanitari che il centro utilizza per la sua attività;

6) un rappresentante dei consigli scolastici distrettuali competenti per territorio;

7) un rappresentante della Regione, designato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla cultura;

8) il responsabile della segreteria del centro.

Il comitato di gestione dura in carica tre anni.

Il comitato elegge tra i rappresentanti delle unità sanitarie locali il presidente; delibera a maggioranza dei presenti, purchè non inferiori alla metà dei componenti e gli atti vengono resi pubblici mediante affissione in copia ad un apposito albo.

In presenza di gravi e persistenti irregolarità o di mancato funzionamento, la giunta regionale promuove gli adempimenti necessari per lo scioglimento del comitato di gestione e per la sua ricostituzione.

Art. 20.
Compiti e funzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione provvede ai seguenti compiti:

a) delibera annualmente:

1) il piano delle attività didattiche, determinando il numero degli studenti da ammettere ai singoli corsi in conformità agli indirizzi dei piani regionali e fissando i criteri e gli orientamenti generali per lo svolgimento dei singoli corsi;

2) il preventivo di spesa ed il consuntivo del centro conformi ai modelli indicati dalla Regione;

3) i regolamenti delle singole scuole e/o corsi proponendoli all'approvazione dell'ente per il successivo inoltro agli organi regionali competenti per l'approvazione;

b) nomina i direttori ed i responsabili didattici delle scuole e/o dei vari corsi e delle sezioni distaccate dei medesimi;

c) provvede alla scelta ed alla nomina del personale didattico al quale affidare lo svolgimento dei programmi di studio e dei tirocini dei singoli corsi, con preferenza per il personale in servizio presso l'ente a tempo pieno;

d) utilizza i mezzi finanziari messi a disposizione per lo svolgimento delle attività del centro, nonchè gli eventuali contributi assegnati al centro dalla Regione o da altri enti;

e) esamina ed approva le proposte di iniziative didattiche presentate da enti interessati alle attività del centro;

f) adotta i provvedimenti disciplinari proposti dai comitati didattici comportanti sospensioni ed espulsioni dai corsi.

La segreteria del centro, alle dipendenze del consiglio di gestione, svolge tutti i compiti amministrativi derivanti dalle decisioni del consiglio di gestione, cura la raccolta degli atti e provvede al coordinamento delle attività del centro dal punto di vista amministrativo.

Art. 21.
Comitato didattico di corso

Al fine di garantire la gestione democratica e la partecipazione degli insegnanti e degli studenti all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica, per ogni corso è costituito un comitato didattico del quale fanno parte almeno tre rappresentanti degli insegnanti, tre rappresentanti degli studenti nonchè un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali del personale dei servizi presso i quali viene effettuato il tirocinio.

La composizione e le modalità di funzionamento del comitato didattico sono disciplinate dall'ordinamento didattico del corso, di cui al precedente art. 17.

Il comitato didattico, sulla base degli orientamenti e dei criteri fissati dal consiglio di gestione, provvede:

a) a determinare i programmi, i termini per lo svolgimento delle lezioni teoriche e dei tirocini pratici, gli orari, i testi di studio e quanto altro occorra per lo svolgimento del corso;

b) a vigilare sul rispetto delle disposizioni che regolano lo svolgimento del tirocinio pratico;

c) a decidere in materia di provvedimenti disciplinari salvo ratifica da parte del comitato di gestione per i provvedimenti di espulsione e di sospensione dal corso;

d) a predisporre piani di ricerca, sperimentazione ed effettuazione di indagini e rilevazioni statistiche;

e) ad esercitare ogni altra funzione prevista dall'ordinamento didattico del corso.

Art. 22.
Modalità del tirocinio

Il tirocinio deve garantire la formazione globale degli operatori socio-sanitari attraverso una gradualità e molteplicità di esperienze da effettuarsi presso più servizi e strutture sociali e sanitarie. Il tirocinio, inoltre, deve essere guidato da personale didattico e deve assicurare il minimo delle ore previste dai programmi di insegnamento, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

Gli allievi non possono essere impiegati in attività che non rientrino nelle finalità didattiche del corso al quale partecipano: più in particolare non possono svolgere il loro tirocinio pratico in reparti, servizi e strutture sociali e sanitarie presso i quali l'ente titolare non assicura il rispetto degli standards di personale infermieristico previsti dalla legislazione vigente.

Art. 23.
Diritti e doveri degli studenti

Nel rispetto dei diritti democratici sanciti dalla Costituzione, dallo statuto della regione Lazio e dallo statuto dei diritti dei lavoratori, gli utenti dei corsi di formazione professionale hanno diritto a:

1) riunirsi in assemblea durante l'orario riservato alle attività didattiche nel limite massimo di cinque ore mensili, avvalendosi anche dell'apporto di persone che operano nei campi culturale, politico e sindacale, esterno al centro;

2) organizzare collettivi di studio e di lavoro su temi culturali, sociali, politici e sindacali per un massimo di altre cinque ore mensili di attività didattica avvalendosi dell'apporto di persone esterne al centro come previsto al punto precedente;

3) diffondere nel centro le pubblicazioni che ritengono utili alla propria formazione civile, culturale, politica e sindacale;

4) essere rappresentati negli organi di gestione dei centri e delle scuole;

5) avanzare proposte riguardo lo svolgimento dei programmi e la organizzazione di nuove forme di vita interna nei centri e nelle scuole;

6) proporre l'inserimento, nel programma di studio e di lavoro dei corsi, di attività integrative di cui non sia previsto l'insegnamento.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Gli studenti sono tenuti a collaborare nello svolgimento delle attività formative, a tenere un comportamento corretto verso i docenti, il personale e i colleghi e a rispettare i beni e le attrezzature collettive e individuali.

Per l'inosservanza dei predetti doveri possono essere irrogate sanzioni disciplinari secondo la gravità delle mancanze e con l'osservanza delle norme contenute negli ordinamenti didattici dei corsi, sentiti gli interessati.

Art. 24.

Libretto personale

All'atto della prima ammissione ad un corso di formazione professionale per operatori socio-sanitari non laureati, ogni studente viene munito di un libretto personale nel quale viene registrato il suo «curriculum» formativo ed in particolare:

a) natura del corso, durata e materia di insegnamento;

b) caratteristiche del tirocinio e delle esercitazioni pratiche;

c) risultati delle prove di esame.

Nel predetto libretto personale vengono riportati i dati relativi ai corsi ed iniziative di formazione frequentati successivamente dallo studente.

Il modello del libretto personale è unico per tutta la Regione ed è approvato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla cultura.

Art. 25.

Agevolazioni di frequenza

I centri per la formazione permanente nonchè gli enti e le istituzioni autorizzati allo svolgimento di corsi per operatori socio-sanitari a norma della presente legge, in conformità ai piani regionali di cui al successivo art. 28 e d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, possono prevedere, a favore degli studenti, particolari agevolazioni al fine di facilitare la frequenza dei medesimi alle varie attività formative nonchè l'erogazione di un'adeguata indennità, semprechè gli studenti stessi non godano di retribuzione derivante da un rapporto di lavoro a carattere continuativo o di altre agevolazioni di carattere economico.

Agli studenti che ne siano privi vanno garantite adeguate forme di assistenza sanitaria e di assicurazione contro i rischi derivanti dagli infortuni.

Capo V

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 26.

Piani pluriennali

La Regione esercita le proprie funzioni di indirizzo, orientamento e coordinamento in materia di formazione professionale degli operatori socio-sanitari attraverso la formulazione di piani pluriennali volti a garantire un organico collegamento delle attività di formazione professionale con gli obiettivi previsti dal piano regionale di sviluppo e dal piano socio-sanitario nonchè con le dinamiche occupazionali e professionali cui dovranno far riferimento i piani di intervento annuale.

Art. 27.

Compiti del piano pluriennale

In relazione agli obiettivi indicati, il piano programmatico pluriennale dovrà contenere la previsione:

1) della spesa, della tipologia e della localizzazione delle attività formative;

2) del personale e delle strutture da impegnare ai fini della realizzazione del piano.

Il piano pluriennale è predisposto dalla giunta regionale, sentita l'apposita consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo art. 29, ed approvato dal consiglio regionale.

Art. 28.

Piano annuale degli interventi per le attività formative

Entro il 31 maggio di ogni anno il consiglio regionale delibera, sulla base dei piani annuali delle attività formative di cui all'art. 11 formulati dai centri per la formazione permanente e delle richieste di autorizzazione o di finanziamento per specifiche iniziative formative avanzate dagli enti o istituzioni pubbliche o private, di cui all'art. 13 della presente legge, il piano per la formazione permanente degli operatori socio-sanitari e per le iniziative di promozione sociale e di educazione sanitaria della popolazione, per il periodo dal 1° settembre al 31 agosto successivi.

Il piano indica i centri, le scuole o le istituzioni ai quali è affidata la realizzazione di ogni corso o iniziativa formativa.

Il piano prevede la partecipazione massima per ogni corso e il tipo e la misura degli interventi finanziari.

L'inclusione nel piano regionale costituisce autorizzazione specifica allo svolgimento dei corsi abilitanti all'esercizio delle arti e professioni sanitarie ausiliarie soggetti a norma di legge ad autorizzazione preventiva.

Art. 29.

Consulta regionale

E' costituita presso l'assessorato alla cultura la consulta regionale per la formazione professionale degli operatori socio-sanitari. Essa collabora con il consiglio e la giunta regionale, in particolare fornendo parere su:

a) il piano pluriennale ed i piani annuali delle attività formative;

b) ogni gestione connessa con la programmazione delle attività formative;

c) gli obiettivi dei programmi didattici;

d) la definizione degli ordinamenti didattici.

La composizione e l'organizzazione della consulta regionale sarà determinata con deliberazione del consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Statuti e regolamenti

Entro l'anno formativo successivo all'entrata in vigore della presente legge, i centri, le scuole ed i corsi sono tenuti ad uniformare i propri statuti e ordinamenti didattici alle norme della stessa, nonchè agli schemi di statuto e di ordinamento didattico che saranno deliberati dalla giunta regionale ai sensi del precedente art. 17, trasmettendone copia all'assessorato regionale alla cultura per l'approvazione da parte della giunta regionale.

Art. 31.

Tutte le autorizzazioni all'istituzione di scuole o corsi per gli operatori socio-sanitari, concesse in precedenza dagli organi che ne avevano competenza, e che ricadano nell'ambito di applicabilità della presente legge, sono revocate entro un anno dalla sua entrata in vigore, qualora non si adeguino alle prescrizioni della legge stessa. Esse sono prorogate eccezionalmente dalla giunta regionale, fino alla conclusione del corso di formazione.

Art. 32.

Le somme necessarie per l'attuazione della presente legge sono indicate ogni anno nell'ambito della deliberazione di piano annuale e fanno carico ad apposito capitolo del fondo sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1980, n. 88.
Norme in materia di opere e lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI REGIONALI

Capo I
PROGRAMMAZIONE

Art. 1.
Ambito di applicazione della legge

I programmi regionali, comprendenti opere e lavori pubblici di competenza di comuni, province e loro consorzi, e le relative modalità di finanziamento sono disciplinati dalla presente legge.

Per la redazione dei progetti, per l'appalto, per l'esecuzione e per il collaudo delle opere di cui al primo comma, si applica la vigente normativa statale, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 2.
Finalità

I programmi di cui al precedente articolo sono finalizzati all'equilibrato sviluppo dei servizi nel territorio e devono comprendere interventi che, anche se articolati in più esercizi finanziari, consentano, la completa realizzazione dell'opera, privilegiando quelle che:

a) rivestano particolare rilevanza sociale, economica e territoriale;

b) siano a servizio di più comuni, anche se realizzate o gestite da uno solo di essi;

c) promuovano o incentivino la realizzazione di piani organici di servizi, anche attraverso il coordinamento delle risorse finanziarie degli enti locali.

Art. 3.
Piani regionali e programmi provinciali di intervento

Per l'attuazione del programma regionale di sviluppo previsto dall'art. 2 della legge 12 aprile 1977, n. 15, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva piani finanziari pluriennali in materia di opere e lavori pubblici, articolati per settori di intervento e/o per progetti operativi, procedendo alla ripartizione per territorio provinciale delle risorse previste nel bilancio pluriennale e definendo obiettivi prioritari, indirizzi e criteri.

Le amministrazioni provinciali, alle quali è data tempestiva comunicazione del provvedimento di cui al precedente comma, sentiti gli enti indicati all'art. 1, predispongono, previa verifica di fattibilità, programmi organici di intervento per settori e/o per progetti operativi che rispondano agli obiettivi, criteri e indirizzi di cui al primo comma e che tengano conto delle risorse dei suddetti enti locali, coordinandone, ove possibile, la utilizzazione.

Le amministrazioni provinciali sono delegate ad approvare i programmi di cui al secondo comma del presente articolo.

La deliberazione di approvazione dei programmi, di cui fa parte integrante una relazione illustrativa contenente ogni elemento utile di valutazione delle priorità e della fattibilità di ciascun intervento nonchè della coerenza delle scelte agli obiettivi, indirizzi e criteri di cui al primo comma, è inviata alla Regione per i successivi adempimenti entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riparto provinciale dei fondi.

In caso di inosservanza del termine di cui sopra può provvedere la giunta regionale.

Capo II
FINANZIAMENTO ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 4.
Concessione dei finanziamenti ed impegno di spesa

Il presidente della giunta regionale, in base ai programmi approvati dalle amministrazioni provinciali, concede agli enti interessati i finanziamenti ed assume i relativi impegni nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitali di spesa del bilancio di previsione.

Art. 5.
Modalità degli interventi finanziari della Regione

L'intervento finanziario della Regione può avvenire con le seguenti modalità:

a) mediante la concessione di contributi in conto capitale;

b) mediante la concessione di contributi pluriennali, in misura costante, per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento di mutui che, all'uopo, verranno contratti dagli enti interessati e, comunque, per un periodo non superiore a trentacinque anni.

Il consiglio regionale, in sede di approvazione del piano finanziario pluriennale, determina la misura del contributo regionale. Questa, per gli interventi finanziari in conto capitale, può raggiungere il 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione dell'opera, a termini del successivo art. 12; per i contributi annui costanti, può essere pari a quella dovuta per il totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi.

In ogni caso la misura del contributo in annualità non può essere superiore al costo del mutuo praticato dalla cassa depositi e prestiti.

Art. 6.
Erogazione dei contributi

Per le opere ammesse a contributo in capitale le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato nella misura del 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutività del decreto del presidente della giunta regionale, adottato a termini del precedente art. 4.

La restante somma è corrisposta all'ente stesso:

per l'80 per cento a presentazione del verbale di consegna lavori;

per l'ulteriore 5 per cento a presentazione della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo relativo ai lavori principali;

per il residuo 5 per cento, o per il minor importo necessario, a seguito dell'inoltro della deliberazione di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.

I contributi in annualità sono erogati per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

Capo III
PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE

Art. 7.
Redazione del progetto e spese ammissibili a contributo

Gli enti beneficiari dei finanziamenti curano la progettazione delle opere a mezzo dei propri uffici tecnici ovvero mediante affidamento a liberi professionisti.

Il quadro economico di ciascun progetto deve contenere, oltre alla previsione di spesa per lavori, le somme a disposizione dell'amministrazione per rilievi geognostici, per l'acquisizione dell'area, per l'esecuzione di impianti e la fornitura di attrezzature, per revisione prezzi, per spese generali e per oneri fiscali.

Nel quadro economico deve essere compresa una adeguata somma per far fronte a lavori imprevedibili in sede progettuale ed a maggiori oneri che possano emergere nel corso della realizzazione dell'opera.

Le spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, di cui al secondo comma, saranno determinate in base alle vigenti tariffe professionali.

Nel caso che le suddette prestazioni siano espletate tramite gli uffici tecnici degli enti interessati, le previsioni suddette potranno essere ammesse fino alla misura massima del 50 per cento.

Art. 8.

Approvazione del progetto ed appalto dei lavori

Il progetto dell'opera, assistito da contributo regionale, è approvato dal competente organo dell'ente interessato.

Il provvedimento di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 79.

Detto provvedimento di approvazione deve essere assunto entro centottanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'amministrazione provinciale dell'inclusione dell'opera nel programma, ove l'opera stessa sia compresa tra quelle da finanziare nel primo anno di esercizio. Per le opere finanziabili negli anni successivi, l'approvazione deve intervenire entro il primo trimestre dell'anno di competenza, sempre che tale termine non venga interrotto da atto motivato dell'amministrazione provinciale o della Regione.

Sui progetti non è richiesto alcun parere nè ulteriore approvazione della Regione.

Gli enti interessati sono tenuti ad informare la Regione dell'avvenuta adozione del provvedimento di approvazione non appena lo stesso diviene esecutivo ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

Per le opere finanziate in conto capitale i lavori dovranno essere appaltati entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del progetto. Per le opere da realizzare con contributi in annualità, tale termine decorre dalla data di comunicazione della concessione del mutuo.

Qualora gli enti di cui al precedente art. 1 ricorrano all'appalto concorso, i lavori debbono essere aggiudicati ed i relativi progetti approvati entro dieci mesi dalla data di comunicazione dell'amministrazione provinciale di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 9.

Inosservanza dei termini

La Regione assicura, agli enti interessati, assistenza tecnico-amministrativa anche al fine di garantire il regolare e sollecito svolgimento dei programmi di cui all'art. 3 della presente legge.

In caso di inosservanza da parte degli enti interessati dei termini di cui ai commi terzo, sesto e settimo del precedente art. 8, il presidente della giunta regionale, con proprio provvedimento, può dichiarare la decadenza dal beneficio del finanziamento, con conseguente disimpegno della spesa e recupero dei fondi attribuiti e di quelli eventualmente accreditati ai sensi del precedente art. 6.

Le opere per le quali è stata dichiarata la decadenza, ai sensi del precedente comma, possono essere incluse nei successivi programmi ove ne siano verificate le condizioni di fattibilità.

Art. 10.

Attuazione dei programmi

Al fine di accertare lo stato di attuazione dei programmi necessari per gli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 e per la verifica di rispondenza degli obiettivi, indirizzi e criteri indicati al primo comma dell'art. 3 della presente legge, gli enti che si avvalgono dei finanziamenti regionali, sono tenuti a dare semestralmente notizie sullo stato di avanzamento delle opere alla Regione ed alla competente amministrazione provinciale.

Art. 11.

Collaudo delle opere

La nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice per le opere pubbliche, comprese nei programmi regionali, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o, per delega, del responsabile del servizio lavori pubblici della Regione, a seguito di presentazione da parte degli enti interessati del certificato di ultimazione lavori.

Su richiesta dell'ente o su iniziativa della Regione l'incarico di collaudo può essere affidato in corso d'opera.

In attesa di apposita legge regionale che disciplini la nomina dei collaudatori, questi, di norma, sono scelti tra i dipendenti regionali.

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo è corrisposta ai dipendenti regionali, a titolo di rimborso spese, una somma determinata in ragione del 75 per cento dell'importo della voce « onorari » indicata nella tariffa professionale.

Delle commissioni di collaudo possono far parte anche funzionari amministrativi, dipendenti dalla Regione.

Art. 12.

Approvazione del collaudo ed accertamento definitivo della misura del finanziamento regionale

Il competente organo dell'ente appaltante approva con apposito atto deliberativo il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Per la determinazione definitiva della spesa occorsa per la realizzazione dell'opera l'ente interessato adotta apposita deliberazione, contenente il richiamo ai provvedimenti di liquidazione di ogni spesa prevista in progetto e l'approvazione del rendiconto a giustificazione delle somme accreditate. Detta deliberazione è trasmessa al servizio lavori pubblici della Regione.

Il presidente della giunta regionale, verificata la rispondenza dell'opera realizzata a quella programmata, determina, sulla base delle risultanze dell'atto deliberativo di cui al secondo comma, la quota definitiva del contributo regionale ed accerta la eventuale economia.

TITOLO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Opere di interesse regionale

In attesa dell'emanazione di leggi regionali organiche per l'esecuzione di opere e lavori pubblici di interesse regionale da parte della regione Lazio si applica la vigente normativa statale, salvo quanto previsto da specifiche leggi regionali.

Art. 14.

Opere pubbliche degli enti locali non ammesse a finanziamenti regionali

Le deliberazioni degli enti locali di approvazione dei progetti relativi ad opere pubbliche di loro competenza, per le quali non vi sia intervento finanziario della Regione, sono eseguite ai sensi dell'art. 130 della Costituzione. Sui progetti non è richiesto alcun parere nè ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici.

Art. 15.

Normative speciali

E' fatta salva la normativa regionale sulle materie disciplinate da leggi speciali ove non trovi applicazione la presente legge.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 16.

Disciplina della delega

La delega prevista al precedente art. 3 è a tempo indeterminato ed il suo esercizio è vincolato all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive impartite dal consiglio regionale in sede di approvazione dei piani finanziari pluriennali.

Alla giunta regionale competono la vigilanza sull'esercizio delle funzioni e gli adempimenti per il rimborso annuale delle spese eventualmente sostenute dalle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 17.

Rimborsi per le funzioni delegate

Per far fronte alle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi del precedente art. 3 le amministrazioni provinciali hanno facoltà di riservare una quota non superiore all'1 per cento delle somme loro attribuite dal provvedimento regionale di assegnazione di fondi.

Ove trattasi di contributi in annualità la riserva di cui al precedente comma può essere operata per un solo esercizio finanziario.

Art. 18.

Abrogazioni

Sono abrogate le leggi regionali 17 agosto 1974, n. 41, 17 settembre 1974, n. 47, 11 giugno 1975, n. 66, 26 gennaio 1977, n. 12 e 16 novembre 1978, n. 70.

Art. 19.

Norma transitoria

Salvo quanto previsto agli articoli 6, 7, 10, 11 e 12 della presente legge, per i programmi e per le opere in corso di realizzazione si applicano le normative già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 *giugno* 1980.

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1980, n. 89.

Programma di investimenti destinati ad interventi per i pubblici servizi di trasporto autoferroviari di interesse regionale per il triennio 1980-82.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, in relazione alle esigenze connesse con il potenziamento dell'esercizio dei pubblici servizi di trasporto autoferroviari di interesse regionale e con le modalità di cui ai successivi articoli della presente legge, eroga a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio finanziamenti di lire 22.000 milioni per l'anno 1980, di lire 23.000 milioni per l'anno 1981 e di lire 42.000 milioni per l'anno 1982, finalizzati alla esecuzione di interventi diretti al conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi stessi nonchè di un più elevato grado di produttività della loro gestione.

Art. 2.

In relazione alle finalità di cui al precedente art. 1 e nell'ambito dei finanziamenti ivi previsti, la regione Lazio individua — secondo le indicazioni formulate nel progetto allegato alla presente legge — i seguenti settori di intervento:

a) servizi automobilistici, per gli interventi diretti alla esecuzione di operazioni di ristrutturazione, revisione e manutenzione programmata degli autobus aziendali nonchè per interventi diretti all'acquisto di materiali di scorta e di macchine ed attrezzature per la meccanizzazione delle operazioni di biglietteria;

b) impianti automobilistici aziendali, per gli interventi diretti alla esecuzione di lavori ed all'acquisizione di attrezzature per l'adeguamento di impianti esistenti, all'acquisizione ed attrezzatura di impianti, all'integrazione ed al rinnovo del parco dei veicoli ausiliari nonchè per gli interventi diretti alla realizzazione di nuovi impianti in attuazione della legge regionale 8 maggio 1979, n. 41;

c) servizi ferroviari e metropolitane, per gli interventi diretti alla esecuzione di operazioni di ristrutturazione e di revisione del materiale rotabile esistente, all'acquisto di nuovo materiale rotabile, all'integrazione ed al rinnovo del parco dei veicoli ausiliari nonchè per gli interventi diretti alla ristrutturazione, all'adeguamento ed alla manutenzione della sede e degli impianti ferroviari ed alla redazione dei relativi progetti;

d) servizi aziendali comuni, per gli interventi diretti all'adeguamento del sistema di trattamento e di elaborazione automatica delle informazioni ed all'automazione delle procedure amministrative.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, potrà apportare al citato progetto i correttivi che riterrà opportuni o che si rendessero necessari nel corso della relativa esecuzione, fermo restando il limite massimo della complessiva spesa indicata, per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982, nel precedente art. 1.

Art. 3.

Per ottenere l'erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio deve inoltrare alla Regione — entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e per ciascuno dei settori di intervento individuati al precedente art. 2 — apposita istanza.

Ciascuna di dette istanze deve essere corredata da una deliberazione programmatica — adottata dai competenti organi consortili sentita l'azienda consortile trasporti laziali — A.Co.Tra.L. — ed assunta in conformità alle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge — nella quale dovranno essere specificati la natura e le caratteristiche dei singoli interventi, le modalità ed i tempi per la loro realizzazione nonchè le relative previsioni di spesa..

In relazione ai provvedimenti concernenti il materiale rotabile per i servizi automobilistici e ferroviari, il consorzio e l'azienda consortile trasporti laziali — A.Co.Tra.L. — nell'adottare gli atti di propria competenza dovranno riservare una quota non inferiore al 30 per cento degli interventi da realizzare ad imprese ubicate nel territorio della regione Lazio, specializzate nel settore e a partecipazione regionale e che diano particolare affidamento, tenuto conto della necessità e della urgenza esistente per gli interventi stessi.

Art. 4.

La erogazione, a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, dei finanziamenti stanziati con la presente legge è disposta dalla giunta regionale mediante proprie deliberazioni da adottarsi:

a) entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze di cui al precedente art. 3, per quanto riguarda la erogazione del finanziamento afferente l'anno 1980, sempre chè le relative istruttorie siano state definite con esito favorevole;

b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali concernenti l'approvazione dei bilanci annuali di previsione dei corrispondenti esercizi finanziari, per quanto riguarda l'erogazione dei finanziamenti afferenti ciascuno dei successivi anni 1981 e 1982.

Con le anzidette deliberazioni la giunta regionale stabilirà i termini per la liquidazione dei finanziamenti, avuto anche riguardo ai tempi per la realizzazione degli interventi nonchè alle relative previsioni di spesa, quali risultano dalle deliberazioni programmatiche consortili di cui al precedente art. 3.

E' fatto obbligo al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio di presentare all'amministrazione regionale, alla scadenza di ogni esercizio finanziario e, comunque, al completamento degli interventi descritti nel progetto allegato alla presente legge, apposito rendiconto dal quale risulti la utilizzazione delle somme ricevute nonchè di fornire periodicamente notizie in merito ai risultati ottenuti avuto riguardo al potenziamento dei servizi.

Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il consorzio abbia dato inizio all'attuazione degli interventi programmati e per i quali abbia formulato le istanze di cui al precedente art. 3, l'amministrazione regionale ha facoltà di revocare la concessione dei finanziamenti e di recuperare le somme già liquidate anche attraverso il ricorso a forme di compensazione amministrativa.

Art. 5.

Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 87.000 milioni in ragione di lire 22.000 milioni per l'anno finanziario 1980, di lire 23.000 milioni per l'anno 1981 e di lire 42.000 milioni per l'anno 1982.

La copertura della spesa di cui al precedente comma, per l'esercizio 1980, è costituita mediante riduzione in termini di competenza della somma di lire 22.000 milioni dal cap. 09997 del bilancio 1980.

La suddetta somma è iscritta in termini di competenza al cap. 09212 denominato: « Programma di investimenti destinati ad interventi per i pubblici servizi di trasporto autoferroviari per il triennio 1980-82 ».

I suddetti stanziamenti di lire 22.000 milioni per l'anno 1980, di lire 23.000 milioni per l'anno 1981 e di lire 42.000 milioni per l'anno 1982 sono riportati nell'area progettuale «Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastrutture», codice 00400, del bilancio pluriennale 1980-82, progetto 0401 sub-progetto *d*) - *e*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 giugno 1980.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1980, n. **90.**

Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge, nell'ambito delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, definisce, disciplina e regola la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali esistenti nel territorio della regione Lazio.

Tali beni fanno parte del patrimonio indisponibile della regione Lazio a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

Permesso di ricerca

La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi è munito di permesso.

Il permesso di ricerca è rilasciato dalla giunta regionale a coloro che ne facciano richiesta purchè abbiano le necessarie e comprovate capacità tecniche ed economiche.

Gli enti territoriali e loro consorzi, i proprietari e possessori dei fondi compresi nel perimetro di ricerca, che abbiano comprovate capacità tecniche ed economiche, hanno nell'ordine, diritto di precedenza nel rilascio del permesso.

Il permesso di ricerca è rilasciato per un'area non eccedente di massima trecento ettari e per ogni area non è possibile rilasciare più di un permesso.

Art. 3.

L'istanza per il permesso di ricerca delle acque minerali e termali deve indicare:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita e titoli professionali del richiedente. Qualora la richiesta provenga da una società alla domanda dovrà essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonchè un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali. Gli enti locali dovranno allegare la delibera consiliare;

b) l'area richiesta con l'individuazione catastale;

c) i fini cui si tende con l'indicazione degli elementi tecnico-scientifici e storici sui quali è basata la previsione di rinvenimento;

d) il programma di ricerca e le attrezzature ed i sistemi che si intendono adottare;

e) le generalità complete ed i titoli professionali dei tecnici da impiegare nella ricerca;

f) le previsioni di spesa ed i relativi mezzi di finanziamento.

Alla istanza devono essere acclusi:

a) una tavoletta topografica in scala 1/25.000 edita dallo Istituto geografico militare - I.G.M., con su riportati i limiti dell'area richiesta;

b) le mappe catastali e l'elenco dei proprietari e dei possessori dei fondi interessati;

c) breve relazione idrogeologica sulle possibilità di reperimento dell'acqua minerale e termale;

d) ogni altro eventuale documento che si rendesse necessario.

Art. 4.

Il permesso di ricerca di acqua minerale e termale è rilasciato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, previo parere della commissione di cui all'art. 40 della presente legge.

Il rilascio del permesso costituisce approvazione del programma di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'art. 3 della presente legge.

Ogni variante al programma dovrà essere autorizzata dalla giunta regionale.

Il permesso di ricerca deve essere notificato ai proprietari ed, ai fini dell'accesso, ai possessori dei terreni interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

Tutte le spese occorrenti per l'istruttoria dell'istanza di permesso sono a carico del richiedente.

Art. 5.

Durata, cessione del permesso e diritto proporzionale

Il permesso di ricerca non può avere validità superiore ai tre anni.

Il permesso può essere prorogato per una sola volta e per un periodo non eccedente la durata di un anno, previa domanda di proroga presentata alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della scadenza.

Il permesso di ricerca può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione della giunta regionale.

Il nuovo ricercatore subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato.

Il ricercatore deve corrispondere alla regione Lazio il diritto proporzionale annuo di lire tremila per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

Art. 6.

Lavori di ricerca

I possessori o i proprietari dei fondi compresi nel perimetro nel quale si riferisce il permesso di ricerca non possono opporsi ai lavori di ricerca.

E' fatto obbligo al ricercatore, prima di iniziare qualsiasi opera di perforazione, di comunicare alla Regione l'ubicazione e le caratteristiche tecniche dei sondaggi nonchè il nome del direttore dei lavori.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.

I proprietari o i possessori dei terreni possono richiedere l'imposizione di una adeguata cauzione per la liquidazione di eventuali danni a colture o cose.

L'ammontare di tale cauzione, in caso di mancato accordo tra le parti, viene fissato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria.

L'avvenuto deposito della somma presso la tesoreria regionale abilita il ricercatore ai lavori di ricerca.

Ogni ulteriore contestazione tra proprietario o possessore del terreno e ricercatore è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 7.

Rinvenimenti

Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta entro quindici giorni alla giunta regionale dell'avvenuto rinvenimento.

E' vietata l'utilizzazione commerciale anche momentanea di qualsiasi reperto e fino all'emanazione del decreto di concessione rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente legge.

Art. 8.

Decadenza e revoca del permesso

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, dichiara la decadenza del permesso di ricerca quando:

a) senza giustificato motivo non si è dato inizio ai lavori entro novanta giorni dal rilascio del permesso o quando questi sono rimasti sospesi per egual periodo di tempo;

b) si siano utilizzati i reperti a scopo commerciale prima del decreto di concessione;

c) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica;

d) il permesso di ricerca sia stato trasferito a terzi senza l'autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge.

Il permesso di ricerca può essere revocato con provvedimento della giunta regionale per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico nel qual caso il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Salvo il caso previsto dal comma precedente, il ricercatore non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità per i casi di decadenza.

Art. 9.
La concessione

La concessione è rilasciata dalla giunta regionale, previo parere dei comuni interessati, a chiunque ne faccia richiesta purchè abbia comprovata capacità tecnico-economica a condurre l'impresa.

Hanno, nell'ordine, diritto di precedenza per le concessioni:

1) gli enti territoriali e i loro consorzi;
2) il ricercatore;
3) i proprietari dei fondi oggetto della concessione;
4) i possessori dei fondi oggetto della concessione.

A parità di condizione la data di presentazione della domanda costituisce titolo di preferenza.

Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario una indennità rapportata al lavoro di ricerca, al capitale impiegato e ad un premio di scoperta.

Art. 10.
Zone di protezione

Costituiscono zone di protezione igienico-sanitaria le estensioni territoriali che sono necessarie per la salvaguardia dei requisiti geologici e igienico-sanitari delle sorgenti.

Costituiscono zone di protezione ambientale le estensioni territoriali che sono necessarie per la salvaguardia, la conservazione e la qualificazione delle sorgenti.

Le delimitazioni di tali aree nelle more della redazione e adozione del piano di cui all'art. 36, risulteranno in ogni caso nel provvedimento di concessione.

Le delimitazioni così effettuate costituiranno agli effetti dell'art. 38 stralcio di piano e i comuni interessati dovranno adeguarvisi con le procedure ivi previste entro quattro mesi dalla deliberazione della giunta regionale del provvedimento di concessione.

Art. 11.
Domanda di concessione

La domanda di concessione è rivolta alla giunta regionale e deve contenere:

a) generalità, domicilio e titoli professionali del richiedente;

b) ubicazione e denominazione delle sorgenti;

c) tavoletta topografica in scala 1/25.000 edita dall'Istituto geografico militare - I.G.M., con su riportati i limiti dell'area richiesta;

d) le mappe catastali con l'elenco dei proprietari o possessori dei fondi interessati;

e) relazione idrogeologica dettagliata contenente tutti gli elementi utili per una conoscenza completa anche ai fini dell'individuazione delle zone di protezione di cui all'art. 10 della presente legge, sia dei terreni che del bacino idrico di alimentazione;

f) analisi chimico-fisica e batteriologica da cui risultino tutte le caratteristiche dell'acqua, eseguite presso un laboratorio autorizzato;

g) programma dei lavori di coltivazione del giacimento con tutti gli elaborati grafici e una relazione tecnico-finanziaria da cui risultino gli importi di spesa e i mezzi di finanziamento nonchè i tempi per l'attuazione del programma stesso;

h) documentazione attestante le capacità tecniche ed economiche del richiedente;

i) ogni altro eventuale documento che si rendesse necessario.

Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla istanza devono essere allegate copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonchè un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali e l'assenza di procedimenti fallimentari in corso

Gli enti locali dovranno allegare la delibera consiliare.

Art. 12.
Provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione rilasciato con delibera della giunta regionale contiene:

a) il nome del concessionario e l'indicazione del suo domicilio;

b) la denominazione della concessione e l'indicazione della sua durata;

c) l'indicazione della località dove è ubicata la sorgente;

d) la delimitazione della concessione, sua estensione, natura e situazione;

e) le delimitazioni delle zone di protezione ai sensi dell'art. 10 della presente legge;

f) l'obbligo di provvedere con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alla sorgente o in prossimità dell'impianto di utilizzazione nonchè di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia le portate e le caratteristiche dell'acqua sia la meteorologia della zona di concessione;

g) l'indicazione degli obblighi e delle condizioni cui è subordinata la concessione in relazione alla sua utilizzazione;

h) la determinazione delle indennità eventualmente dovute al ricercatore e ai proprietari ai sensi dell'art. 9 della presente legge.

Al provvedimento saranno uniti il verbale di delimitazione della concessione, la relativa planimetria in scala 1/5.000, l'elenco dei proprietari dei fondi compresi nell'area di concessione e nelle zone di protezione con l'individuazione catastale dei fondi stessi.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e trascritto, anche nei confronti dei proprietari dei fondi di cui al citato elenco, alla conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del concessionario.

Art. 13.
Riconoscimento

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, il concessionario deve presentare alle autorità competenti ai sensi dell'art. 6, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istanza per il riconoscimento dell'acqua minerale e termale e per la approvazione dell'etichetta nel caso di imbottigliamento.

Dell'avvenuto adempimento deve esserne data comunicazione alla giunta regionale.

Art. 14.
Pertinenze

Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque minerali e termali.

Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

Art. 15.
Utilizzazione

L'utilizzazione delle acque minerali e termali per scopi igienico-sanitari e terapeutici può avvenire sulla base delle vigenti norme igienico-sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in stabilimenti termali o in stabilimenti di imbottigliamento ivi comprese le bibite in acqua minerale.

Art. 16.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento è rilasciata dal presidente della giunta regionale con proprio decreto.

Art. 17.
Istanza per l'autorizzazione

Il concessionario che intenda imbottigliare acqua minerale e/o aprire uno stabilimento termale deve presentare la domanda al presidente della giunta regionale allegandovi tutta la documentazione di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti.

Inoltre, a complemento, alla domanda dovrà allegare:

a) il riconoscimento di cui all'art. 13 della presente legge;

b) gli esemplari dell'etichetta conformi a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 giugno 1978;

c) la dichiarazione dell'uso al quale sono destinati gli stabilimenti termali, le cure termali da praticare e il periodo di apertura al pubblico;

d) la descrizione dei recipienti, conforme alle norme nazionali, che verranno usati per la messa in vendita dell'acqua e ogni altra indicazione in relazione alla vigente disciplina igienico-sanitaria ivi comprese le direttive comunitarie;

e) ogni altro documento che si rendesse necessario.

Per gli stabilimenti in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere prodotti entro sei mesi da tale data, copie conformi delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero della sanità.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è condizionata all'ottenimento della concessione edilizia del comune.

Art. 18.
Decreto di autorizzazione

Il decreto di autorizzazione rilasciato dal presidente della giunta regionale fissa tutti gli obblighi e le condizioni descritte nel regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successivi provvedimenti.

Inoltre il provvedimento deve indicare:

1) per gli stabilimenti termali:

a) periodi annuali di apertura, funzionamento e chiusura dello stabilimento;

b) località, comune e provincia dove è ubicato lo stabilimento;

c) l'uso terapeutico al quale l'acqua è destinata;

d) tutti gli obblighi e le condizioni cui si intende subordinare l'autorizzazione in relazione alla sua utilizzazione;

e) l'obbligo di ripetere ogni tre anni tutte le analisi chimiche e quelle batteriologiche almeno una volta l'anno;

f) il riconoscimento di cui all'art. 13 della presente legge;

2) per l'imbottigliamento:

a) il nome dell'acqua minerale;

b) i tipi di recipienti con i quali l'acqua verrà messa in vendita;

c) l'uso al quale l'acqua è destinata;

d) gli esercenti cui eventualmente è riservata la vendita;

e) quanto prescritto dai punti a), b), d), e), f), del presente articolo.

Art. 19.
Violazione delle norme igienico-sanitarie

Ferma restando l'applicazione dell'art. 26 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, in caso di gravi violazioni delle norme in materia igienico-sanitaria, previa diffida, il presidente della giunta regionale con proprio decreto procede alla sospensione dell'autorizzazione e in casi più gravi alla pronuncia di decadenza del concessionario della concessione.

Art. 20.

L'acqua minerale non può essere messa in commercio in recipienti diversi da quelli autorizzati dal decreto di cui all'art. 18, n. 2, lettera b) della presente legge.

Art. 21.
Erogazioni di mescita

Il presidente della giunta regionale, sentiti il comune e il concessionario, in deroga a quanto stabilito nell'art. 15 della presente legge, può disporre la collocazione di appositi erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori dello stabilimento esclusivamente per l'uso personale degli abitanti del comune ove e collocata la sorgente.

Il consiglio regionale emanerà norme per l'uso di tali erogazioni.

Art. 22.
Esercizio e sospensione

Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita dalla giunta regionale la sospensione dell'attività per grave e giustificato motivo.

La sospensione dell'attività termale o di imbottigliamento limitatamente ai periodi di fermo stagionale indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 18 della presente legge, non costituiscono interruzione dell'attività di cui al precedente comma.

Solo gli enti locali possono subconcedere a norma della legge 3 aprile 1961, n. 283 ed il relativo contratto deve essere approvato dalla giunta regionale.

Ogni trasferimento per atto tra vivi della concessione è nullo se non è preventivamente autorizzato dalla giunta regionale.

Art. 23.
Diritti

Il diritto annuo anticipato dovuto dai titolari di concessioni di acque minerali e termali è fissato nelle seguenti misure:

concessioni fino a 25 Ha . . . . . . L. 250.000
concessioni di oltre 25 Ha e fino a 70 Ha . » 350.000
concessioni di oltre 70 Ha . . . . . » 450.000

Gli importi indicati nel comma precedente devono essere corrisposti anticipatamente da ciascun concessionario alla rispettiva scadenza annua.

Nessuna integrazione è dovuta per l'annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il 50 per cento del diritto annuo di cui al primo comma del presente articolo è devoluto al comune o ai comuni sul cui territorio trovasi l'area di concessione.

Se l'area ricade nel territorio di più comuni il diritto viene ripartito in modo proporzionale alla quantità di territorio oggetto della concessione ricadente in ciascun comune.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le concessioni già in atto all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.
Ampliamenti

Per le utilizzazioni di nuove captazioni di un'acqua già riconosciuta, previa analisi chimica e batteriologica, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta regionale con procedura di urgenza.

Art. 25.
Tariffe e prezzi

Le tariffe delle singole cure termali nonchè i prezzi di vendita dell'acqua minerale comunque utilizzata dovranno essere comunicate annualmente alla regione Lazio prima della loro applicazione.

Art. 26.
Durata della concessione

La concessione di cui all'art. 12 della presente legge non può avere durata superiore ad anni trenta.

Art. 27.
Scadenza del termine

Alla scadenza del termine fissato nel decreto di cui all'art. 12 della presente legge, la concessione può essere rinnovata sempreché il concessionario abbia curato con diligenza la valorizzazione del bene e ne abbia fatta richiesta almeno un anno prima.

In caso di mancato rinnovo il concessionario deve procedere alla consegna del bene oggetto della concessione ivi comprese le pertinenze di cui all'art. 14 della presente legge.

La giunta regionale disporrà per la custodia del bene per la consegna al nuovo concessionario.

Art. 28.
Rinuncia

Il concessionario può rinunciare alla concessione mediante dichiarazione scritta rivolta alla giunta regionale senza apporvi condizione alcuna.

Sulla domanda di rinuncia provvede la giunta regionale.

Art. 29.
Decadenza e revoca

La giunta regionale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario, nonostante diffida:

a) abbia violato quanto disposto all'art. 13, all'art. 20 e ciò abbia implicato violazione di norme igienico-sanitarie, all'art. 22, all'art. 23, primo comma;

b) senza giustificato motivo non abbia dato inizio ai lavori di coltivazione nei tempi e nei modi previsti dal programma;

c) abbia violato, oltre i casi previsti nell'art. 19, in modo grave le norme di polizia mineraria.

La concessione può essere revocata con provvedimento della giunta regionale per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico nel qual caso il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

In nessun caso, escluso quello previsto dal comma precedente, il concessionario ha diritto a rimborsi, compensi o indennità dalla regione Lazio.

La giunta regionale adotta i provvedimenti di conservazione e di tutela del patrimonio indisponibile.

Art. 30.
Controlli, vigilanza, indagini

La giunta regionale provvede alla vigilanza e al controllo sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali e di imbottigliamento oggetto di concessione e di autorizzazione.

La giunta regionale, nei controlli e nella vigilanza, si avvale dell'opera dell'istituto superiore di sanità, delle province, dei comuni e delle strutture sanitarie previste dalla riforma sanitaria.

Per particolari studi ed indagini la giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'istituto superiore di sanità e degli istituti universitari.

Art. 31.
Sanzioni

Chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 30 milioni.

Chiunque comunque utilizzi le acque termali e/o minerali o apra stabilimenti termali e/o di imbottigliamento senza le relative concessioni e/o autorizzazioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

Il ricercatore o il concessionario che comunque contravvenga a quanto stabilito nell'art. 4, nell'art. 7, nell'art. 18, nell'art. 25 e nell'art. 27, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 30 milioni.

Le sanzioni sono irrogate dalla regione Lazio o dal comune competente per territorio, sentita la commissione regionale consultiva.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune nel cui territorio si è concretizzata la violazione.

Art. 32.

Le spese per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione di cui alla presente legge sono a carico del richiedente.

Le spese occorrenti per l'esercizio di vigilanza sulle attività estrattive minerali e termali della presente legge e sulla attuazione dei programmi di lavorazione sono a carico dello esercente.

E' facoltà dell'amministrazione regionale determinare le modalità per il versamento anticipato, anche in forma forfettaria, delle spese indicate nei precedenti due commi del presente articolo.

Art. 33.
Concessioni vigenti

Le concessioni e le subconcessioni di cui alla legge 3 aprile 1961, n. 283, vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge sono confermate purchè siano in esercizio e comunque non ricadono nei casi previsti dall'art. 29 della presente legge.

Art. 34.
Direzione unica

Al fine di disciplinare e razionalizzare lo sfruttamento delle risorse naturali, qualora più concessioni derivino da un unico bacino e la mancanza di unitarietà del sistema di coltivazione comprometta la possibilità di una conveniente utilizzazione, i singoli concessionari potranno essere assoggettati, con decreto del presidente della giunta, ad un disciplinare degli emungimenti.

Il decreto di cui al comma precedente sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 35.
Archivio dati

E' istituito un archivio dati delle acque minerali e delle terme della regione Lazio.

La formazione ed il funzionamento di tale archivio sono regolamentati dal consiglio regionale.

I concessionari, pena la revoca della concessione stessa, sono tenuti a fornire i dati che saranno richiesti dal regolamento di cui al comma precedente.

Art. 36.
Piano regionale per le attività concernenti le acque minerali e termali

Nel quadro più generale del piano di sviluppo economico della regione Lazio e di un'organica politica di valorizzazione e gestione del patrimonio delle acque minerali e termali nonchè nell'interesse pubblico generale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale con la collaborazione delle province, comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle istituzioni universitarie, redige un piano regionale del settore delle acque minerali e termali.

Tale piano deve in particolare:

a) individuare le aree suscettibili di attività concernenti le acque minerali e termali in rapporto alle loro consistenze estrattive;

b) delimitare cartograficamente le zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali e le zone da salvaguardare tenendo conto dello sviluppo turistico e industriale nonchè dei fabbisogni medico-termali in rapporto anche alla programmazione sanitaria regionale secondo ipotesi di medio e lungo periodo al fine di graduare l'utilizzazione delle aree di cui al punto precedente;

c) definire i criteri per la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle aree delimitate;

d) indicare le principali specializzazioni curative e individuare i centri termali con validità curativa e turistica con particolare riferimento agli aspetti della prevenzione e riabilitazione nel quadro della più ampia diffusione della pratica del termalismo sociale;

e) proporre forme di incentivazione delle attività termali e idrominerali ritenute valide;

f) predisporre la razionalizzazione del flusso dei curandi e lo scambio delle prestazioni a livello regionale e interregionale;

g) proporre iniziative regionali di promozione, in Italia ed all'estero, delle terme del Lazio, previa intesa con il Governo nell'ambito degli indirizzi fissati dallo Stato, come stabilito nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Art. 37.
Redazione e adozione del piano

Il piano regionale per le attività minerali e termali sarà redatto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la redazione del piano regionale saranno consultate le forze imprenditoriali, i sindacati, le formazioni sociali e le organizzazioni culturali e professionali comunque interessate.

La giunta regionale adotta il piano regionale o gli stralci dello stesso e li trasmette al consiglio regionale che li approva con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Il piano regionale e/o gli stralci dello stesso potranno essere variati seguendo le stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale.

Art. 38.

Nella redazione del piano regionale potranno essere effettuati stralci in relazione all'urgenza e al rilievo socio-economico dei problemi connessi all'attività stessa.

Art. 39.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione del piano regionale delle attività termali e minerali e/o stralci dello stesso, i comuni adegueranno ad esso i propri strumenti urbanistici.

Il piano comunale delle attività minerali e termali e/o stralci dello stesso è adottato con deliberazione del consiglio comunale.

Per i comuni sprovvisti di detti strumenti urbanistici sia la delimitazione delle aree sia le norme relative dovranno risultare da apposito piano delle attività estrattive da adottarsi dal consiglio comunale secondo le procedure previste nel presente articolo entro quattro mesi dalla pubblicazione del PRAT, piano regionale delle acque minerali e termali, e/o stralci dello stesso.

Art. 40.
Commissione consultiva

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con proprio decreto il presidente della giunta, su proposta dell'assessore all'industria, nomina la commissione regionale consultiva per le acque minerali e termali così composta:

a) un rappresentante della giunta regionale con funzioni di presidente che eventualmente può, di volta in volta, farsi sostituire da un suo delegato;

b) sei esperti in materia di attività di acque minerali e termali designati tre dal consiglio regionale e tre dalla giunta regionale;

c) tre dipendenti della regione Lazio con specifiche competenze nella materia;

d) tre esperti in materia di attività di acque minerali e termali designati dalle organizzazioni più rappresentative degli imprenditori nel settore di acque minerali e termali;

e) tre esperti in materia di attività di acque minerali e termali designati dalle organizzazioni dei lavoratori del settore;

f) due esperti designati dall'associazione nazionale comuni d'Italia.

Inoltre, di volta in volta, la commissione dovrà essere allargata per comprendere:

a) un rappresentante del comune interessato al singolo argomento;

b) un rappresentante della provincia interessata;

c) un rappresentante della comunità montana interessata;

d) un rappresentante dell'unità sanitaria locale interessata.

Art. 41.

Il presidente della commissione potrà far intervenire di volta in volta, senza diritto di voto, studiosi e tecnici esperti nei problemi trattati nelle commissioni stesse.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale di cui al primo comma, lettera *c*), del precedente articolo.

Art. 42.
Compiti della commissione

La commissione regionale di cui all'art. 40 della presente legge, dovrà:

1) esprimere parere consultivo sul piano regionale e sui suoi eventuali aggiornamenti;

2) esprimere parere consultivo sulle singole richieste di permesso, concessione e autorizzazione di cui alla presente legge;

3) proporre le modalità per la formazione e la qualificazione del personale e dei tecnici operanti nel settore;

4) proporre indirizzi per l'attività promozionale nel settore;

5) proporre modalità idonee a rendere effettivamente operante quanto stabilito nella materia dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'attività termale.

Art. 43.

Per i componenti della commissione regionale non appartenente ai ruoli dell'amministrazione si applica la legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.

Art. 44.
Disposizioni finanziarie

I proventi di cui al primo comma dell'art. 23 della presente legge che saranno introitati dalla Regione e che si presumono in annue L. 20.000.000 saranno imputati al cap. 32119 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale annuale 1979 e nel bilancio pluriennale con la seguente denominazione: « Diritti proporzionali versati alla Regione dagli esercenti di sorgenti di acque minerali e termali nel territorio del Lazio » e con lo stanziamento, di L. 20.000.000 annue.

La quota dei proventi di cui al precedente comma, di competenza regionale, determinata in L. 10.000.000, viene iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in aumento dello stanziamento del cap. 528016; la quota da ripartire tra i comuni, ai sensi del quarto comma dell'art. 23 della presente legge viene iscritta al cap. 990054 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 con la denominazione: « Somma da versare ai comuni a titolo di quote delle somme versate alla Regione dagli esercenti di sorgenti minerali e termali » e con lo stanziamento di L. 10.000.000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, relativamente alla redazione del piano regionale per le attività termali e minerali di cui al precedente art. 36, nonchè alle spese per il funzionamento della commissione di cui all'art. 43 della legge stessa, che si presumono in L. 250.000.000 per l'anno 1979, L. 80.000.000 per l'anno 1980 e L. 70.000.000 per l'anno 1981, si farà fronte mediante utilizzazione dei fondi già iscritti in bilancio al cap. 528016, il cui stanziamento presenta la necessaria disponibilità.

In relazione all'esercizio della vigilanza di cui all'art. 32 della presente legge, il cui onere annuo è previsto in L. 15.000.000, nel bilancio regionale 1979 e nel bilancio pluriennale vengono apportate le seguenti variazioni:

Entrata:

Cap. 43330. — Rimborsi e recuperi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte passiva del bilancio . . . . + L. 15.000.000

Spesa:

Cap. 528017. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni . . . . . . + L. 15.000.000

Tutte le variazioni al bilancio regionale 1979 disposte dal presente articolo si intendono sia con riferimento alla competenza e sia con riferimento alle previsioni di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1980, n. 91.
Istituzione del parco urbano « Pineta di Castel Fusano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione

A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituito il parco urbano denominato « Pineta di Castel Fusano », compreso nel sistema di cui all'art. 1 della legge medesima.

Art. 2.
Perimetrazione

Il parco urbano « Pineta di Castel Fusano » è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1/25.000 del foglio I.G.M. (Istituto geografico militare) n. 149 che costituisce parte integrante della presente legge.

Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo art. 4 provvede alla apposizione di idonei cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso al parco.

Art. 3.
Classificazione

Il parco « Pineta di Castel Fusano » è destinato alla conservazione dell'ambiente naturale del comprensorio in tutte le sue componenti biotiche ed abiotiche, alla fruizione razionale e corretta da parte della popolazione, attraverso le attrezzature e le infrastrutture necessarie per l'attuazione delle previsioni di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Il parco è classificato « urbano », a norma dell'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 4.
Gestione

La gestione del parco urbano « Pineta di Castel Fusano » è affidata al comune di Roma che dovrà costituire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito ufficio con funzioni tecniche e amministrative.

Art. 5.
Regolamento di attuazione

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione del parco in base alle disposizioni del successivo art. 6.

Art. 6.
Direttive per la valorizzazione ed utilizzazione

Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto nell'art. 9 della legge 28 novembre 1977, n. 46 deve indicare:

a) le zone da destinare a riserva orientata (interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati);

b) eventuali zone di riserva integrale per biocenosi inserite in complessi maggiori o complessi unitari superstiti;

c) eventuali monumenti naturali;

d) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi e le relative attrezzature (punti di sosta e picnic, focolari, percorsi sportivi e pedonali segnalati, parcheggi ed altri);

e) percorsi attrezzati, segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco, denominati « sentieri natura »;

f) le norme di navigazione nel canale dei pescatori ricadente nel comprensorio del parco. L'ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda al parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di una somma il cui ammontare verrà determinato di concerto con l'ufficio regionale per i parchi, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco.

Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per gruppi in visita, a scopo didattico o per la ricerca scientifica, e per quelli organizzati da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.

Art. 7.
Finanziamento

Per le spese di primo impianto del parco, per l'avviamento degli organi tecnici, per l'elaborazione del regolamento di attuazione e dei relativi progetti esecutivi, la Regione concede all'ente gestore un contributo di L. 470.000.000.

Per la gestione ordinaria del parco, la Regione concede altresì un contributo annuo di L. 150.000.000.

All'erogazione di finanziamenti annuali ordinari, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dell'ente gestore, che deve contenere, tra l'altro, i rendiconti delle entrate e delle uscite, ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti in attuazione o stralci di essi. La relazione è approvata dalla giunta regionale sentite le competenti commissioni regionali.

Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, per la realizzazione di iniziative utili alla finalità istitutiva ed al suo funzionamento.

Art. 8.
Norme di salvaguardia

Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietate:

a) la manomissione e l'alternativa delle caratteristiche naturali;

b) l'apertura di nuove strade carrabili o piste di penetrazione;

c) la circolazione e la sosta dei mezzi autorizzati al di fuori della viabilità esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto;

d) l'accensione di fuochi al di fuori delle aree esplicitamente destinate allo scopo;

e) l'esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione;

f) l'esercizio della caccia e della uccellagione, con qualunque mezzo esercitate;

g) la raccolta dei funghi e di ogni altra specie vegetale.

Art. 9.
Norme finanziarie

Per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 470.000.000.

La spesa di cui al precedente comma viene iscritta nel cap. 14004, che si istituisce nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980 con la seguente denominazione: « Istituzione del parco urbano "Pineta di Castel Fusano" ».

All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 14997 del bilancio 1980.

Per autorizzazioni di spesa relative agli anni successivi, si farà fronte con apposite norme nelle relative leggi di bilancio.

Art. 10.
Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti, o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Le violazioni di cui al punto *c*) del precedente art. 8, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa minima di L. 25.000.

Le violazioni sono accertate dagli organi di polizia urbana e rurale, dagli agenti giurati dell'ente gestore della riserva, da qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 11.
Norme finali

L'ente gestore con la presente legge è autorizzato, sentito l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generali necessari al funzionamento ordinario e straordinario del parco.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 giugno 1980.

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1980, n. **92**.

Norme per la promozione del turismo sociale nel Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio promuove lo sviluppo e l'estensione della pratica turistica con contenuti culturali intesa come mezzo di conoscenza e di elevazione sociale e come strumento di sviluppo e di formazione della personalità.

A tal fine la Regione attua un programma di interventi per la promozione del turismo sociale e delle connesse attività ricreative culturali e del tempo libero e per la realizzazione delle strutture e dei servizi idonei ad assicurarne la fruizione a tutta la collettività regionale e in particolare agli strati meno abbienti e a quelli socialmente emarginati.

Art. 2.

Obiettivi

La Regione, in conformità agli indirizzi del «Programma regionale di sviluppo 1978-81» e in attuazione dei programmi d'intervento per il turismo sociale, favorisce iniziative volte a determinare:

a) l'estensione della pratica turistica e delle connesse attività ricreative, culturali e del tempo libero a tutti i cittadini e soprattutto agli strati meno abbienti, ai giovani, lavoratori, anziani, minorati, anche ai fini del recupero e della integrazione sociale;

b) la diffusione delle attività turistiche improntate alla maggiore conoscenza e al rispetto del patrimonio naturalistico, storico, artistico e culturale, favorendo la mobilità dei cittadini all'interno della Regione, anche attraverso programmi di scambio con altre regioni e paesi;

c) la valorizzazione delle risorse turistiche dell'intero territorio regionale ed in particolare delle zone montane e delle zone depresse, nel rispetto dei valori ambientali, al fine di contribuire al superamento degli squilibri socio-economici;

d) lo sviluppo dell'associazionismo e di nuove forme di partecipazione e di aggregazione sociale e culturale dei cittadini per un impiego corretto del tempo libero;

e) il potenziamento delle attrezzature e degli impianti destinati agli usi del turismo sociale e delle attività culturali, ricreative e del tempo libero;

f) il coordinamento degli interventi pubblici nel settore del turismo sociale anche in collegamento con le iniziative di singoli o di associazioni, per la realizzazione di programmi articolati di intervento.

Art. 3.

Programmi regionali

In conformità agli indirizzi e per le finalità della presente legge, la Regione, sentiti il comitato di coordinamento di cui all'art. 11 e la competente commissione consiliare, definisce il programma pluriennale di interventi per il turismo sociale e i programmi annuali di attuazione.

Il programma pluriennale prevede:

le analisi di base e le valutazioni generali;

le linee di indirizzo programmatico e il collegamento con i piani degli altri settori, in particolare della cultura, dei trasporti e della sanità;

i criteri di intervento, obiettivi, priorità, fasi e tempi di attuazione;

la destinazione degli interventi;

i criteri per la ripartizione degli stanziamenti;

il coordinamento dei piani regionali nel settore previsti da altre leggi in materia di assistenza ai minori, anziani ed handicappati.

Il programma annuale prevede:

l'aggiornamento e precisazione delle analisi e delle indicazioni del programma pluriennale;

la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per l'anno in corso, in funzione della destinazione degli interventi;

la descrizione delle iniziative che la Regione intende attuare direttamente;

la elencazione delle iniziative e progetti ammessi a contributo;

il coordinamento degli interventi regionali in materia di assistenza ai minori, anziani ed handicappati.

Al fine della redazione dei programmi regionali, i comuni e le province faranno conoscere alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno i propri programmi di intervento nel settore.

Art. 4.

Natura degli interventi

La Regione attua o interviene a favore di iniziative per:

1) acquisizione, costruzione, completamento, riattivamento, ampliamento, ammodernamento di impianti e strutture destinati alle attività di turismo sociale e miglioramento della loro funzionalità.

Gli impianti devono, comunque, prevedere il superamento delle « barriere architettoniche » ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

2) acquisizione delle attrezzature necessarie per migliorare la funzionalità delle strutture di cui al precedente punto 1) e organizzazione dei relativi servizi;

3) realizzazione di attività promozionali come organizzazione di soggiorni di vacanze, gite e viaggi, manifestazioni ed ogni altra iniziativa volta a favorire lo sviluppo del turismo sociale e delle connesse attività ricreative, culturali e del tempo libero, attuata anche mediante apposite convenzioni con le strutture turistico-ricettive esistenti;

4) studi, ricerche, convegni e ogni altra attività volta a migliorare la conoscenza delle realtà esistenti nel settore e a creare le condizioni di sviluppo operativo dello stesso;

5) formazione, qualificazione e aggiornamento di operatori e animatori, e l'impiego di tale personale anche nel quadro delle iniziative per favorire l'occupazione giovanile.

La Regione cura la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo o direttamente, o preferibilmente per il tramite dei soggetti di cui all'art. 7 o mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati specializzati.

Art. 5.

Impianti, strutture e attrezzature - Criteri di intervento

La Regione, nella programmazione degli interventi di cui all'art. 4, punti 1) e 2), deve tener conto con priorità dei progetti:

a) che prevedano il riattivamento, miglioramento della funzionalità e recupero all'uso di impianti e strutture già esistenti;

b) relativi a zone interessate alla realizzazione del sistema di parchi e riserve naturali, purchè prevedano strutture tali da essere compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale;

c) che prevedano le realizzazioni di complessi polivalenti a carattere comprensoriale o intercomunale e che siano anche destinati ai fini del recupero e dell'integrazione sociale;

d) che prevedano l'utilizzazione polivalente delle strutture, impianti e servizi di turismo sociale ed il loro razionale e pieno impiego con particolare riguardo alla economicità di gestione degli stessi;

e) che interessino zone montane e depresse, suscettibili di valorizzazione turistica ambientale.

Art. 6.

Attività promozionali - Criteri d'intervento

La Regione, nella programmazione degli interventi per le attività promozionali di cui all'art. 4, punto 3), deve tener conto con priorità delle iniziative:

a) promosse dai soggetti di cui al punto 1) del successivo art. 7 e che abbiano dimensione intercomunale e comprensoriale;

b) volte a offrire motivi integrati di richiamo attraverso un collegamento unitario tra arte, spettacolo, ambiente, turismo e le diverse forme di cultura locale;

c) finalizzate alla corretta fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale della zona;

d) organizzate in modo idoneo a stimolare il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare giovani, lavoratori, anziani e minorati;

e) volte ad attuare programmi di scambio con altre regioni e paesi con particolare riferimento alle iniziative rivolte verso quei paesi che hanno rapporti con comuni della Regione.

Art. 7.

Destinatari

Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

1) enti pubblici che esercitano o intendono esercitare attività nel settore del turismo sociale e, in particolare, province, comuni, loro consorzi ed associazioni, comunità montane, enti pubblici del turismo operanti nel territorio regionale ed organismi scolastici pubblici;

2) associazioni ed organizzazioni che operano nel settore del turismo sociale e del tempo libero e perseguono finalità coerenti con gli indirizzi programmatici della Regione e che siano riconosciuti mediante iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 8;

3) organizzazioni turistiche ed emanazione sindacale e organizzazioni del movimento cooperativo operanti nel settore.

Art. 8.

Albo regionale delle associazioni ed organizzazioni di turismo sociale

Per le finalità della presente legge è istituito l'albo regionale degli organismi di turismo sociale.

Possono richiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni e le organizzazioni di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 7 che svolgono o intendono svolgere attività nel campo del turismo sociale nel territorio della Regione e a favore della collettività regionale.

Ai fini dell'iscrizione in detto albo le associazioni ed organizzazioni in questione devono:

a) perseguire per statuto fini sociali coerenti con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge;

b) escludere la gestione di attività a carattere imprenditoriale e a fini di lucro e non essere emanazione di enti, organizzazioni ed aziende che perseguono finalità commerciali;

c) avere per atto costitutivo o per statuto una struttura a carattere democratico oppure essere espressione di organismi di natura democratica e a base elettiva.

Art. 9.

Iscrizione all'albo

L'iscrizione all'albo è concessa con deliberazione della giunta regionale previa istanza delle associazioni ed organizzazioni interessate e sentito il parere della competente commissione consiliare.

Le istanze devono essere inoltrate alla regione Lazio - Assessorato turismo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, per le nuove iscrizioni, entro il 31 gennaio di ogni anno e devono essere corredate dello statuto o atto costitutivo dell'ente e della documentazione necessaria ad individuarne la consistenza e articolazione organizzativa, le attività di turismo sociale svolte e che si intendano svolgere nel territorio regionale, i mezzi e le fonti di finanziamento.

La tenuta dell'albo verrà curata dal competente ufficio dell'assessorato al turismo della regione Lazio.

Art. 10.

Revoca della iscrizione e cancellazione dall'albo

L'iscrizione è revocata, con conseguente cancellazione dall'albo, su proposta dell'assessore al turismo, con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ove sia accertato che l'organismo:

1) cessi di perseguire finalità sociali o gestisca attività a carattere imprenditoriale e a fini di lucro o divenga emanazione di enti, organizzazioni e aziende che perseguano finalità commerciali;

2) non svolga da un biennio attività di turismo sociale nel territorio della Regione;

3) abbia apportato modificazioni statutarie in contrasto con la previsione di cui alla lettera *c*) dell'art. 8.

L'iscrizione è altresì revocata per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da non consentire il perseguimento delle finalità volute dalla presente legge.

La cancellazione dall'albo comporta automaticamente:

a) l'esclusione da ogni beneficio;

b) la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 11.

Comitato coordinamento

La Regione ai fini della programmazione degli interventi si avvale di un comitato di coordinamento con funzioni consultive.

Il comitato, in particolare, formula proposte operative e contribuisce, mediante pareri e proposte, al coordinamento delle politiche di carattere settoriale e degli interventi pubblici e privati in materia.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo.

Art. 12.

Composizione

Il comitato di coordinamento è composto da:

1) assessore regionale al turismo, che lo presiede;

2) assessori regionali alla cultura, agli enti locali, ai trasporti, alla sanità o un loro rappresentante;

3) presidente (o un consigliere in rappresentanza) della competente commissione consiliare permanente;

4) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall'A.N.C.I. - Associazione nazionale comuni d'Italia - Lazio;

5) un rappresentante per ciascuna provincia;

6) un rappresentante delle comunità montane designato dall'U.N.C.E.M. - Unione nazionale comunità ed enti montani;

7) un rappresentante per ogni E.P.T. - Ente provinciale per il turismo;

8) un rappresentante delle AA.AA.S.T. - Aziende autonome di soggiorno e turismo, per ciascuna provincia;

9) un rappresentante dei consigli provinciali della pubblica istruzione.

Possono essere chimati a partecipare ai lavori del comitato i rappresentanti di enti, associazioni ed organizzazioni che operano nel campo del turismo sociale e del tempo libero.

Art. 13.

Contributi

Nel quadro delle previsioni dei programmi regionali, ai soggetti di cui all'art. 7 possono essere concessi, con deliberazione della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, contributi in conto capitale:

per gli interventi di cui all'art. 4, punto 1), fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, in relazione ai progetti presentati, elevabile fino al 75 per cento per i progetti presentati da soggetti di cui al punto 1) dell'art. 7;

per gli interventi di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'articolo 4, fino ad un massimo del 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile in relazione ai programmi di attività presentati, elevabili al 60 per cento della spesa occorrente per le iniziative promosse da soggetti di cui al punto 1) dell'art. 7.

Art. 14.

Presentazione delle domande - Approvazione Casi di urgenza

Le domande per la concessione di contributi devono essere presentate alla regione Lazio - Assessorato al turismo, entro il mese di febbraio di ogni anno corredate:

del progetto o programma di attività;

di una relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizzazione e finalità dell'niziativa;

della descrizione dell'opera o delle attrezzature ed eventuale relazione tecnica per gli interventi di cui all'art. 4, punti 1) e 2);

del piano finanziario con indicazione delle spese previste, dei mezzi finanziari disponibili e delle fonti di provenienza.

Per gli interventi di cui all'art. 4, punto 1), copia della domanda dovrà essere indirizzata ai comuni competenti per territorio, i quali provvederanno entro sessanta giorni ad esprimere un parere sulla validità dell'iniziativa, sulla base dei rispettivi programmi di intervento ed a trasmetterlo alla Regione, ritenendosi in mancanza assenzienti.

Entro il mese di maggio la giunta regionale definisce il programma annuale e delibera sulle domande per la concessione di contributi determinando la spesa da ammettere, l'ammontare del contributo e, per il caso dell'esecuzione di opere, i termini entro cui deve essere portata a compimento l'iniziativa.

Qualora ricorrano motivi di urgenza tali da non consentire l'osservanza dei termini e procedure di cui alla presente legge senza grave pregiudizio alla efficacia promozionale di singole iniziative di cui all'art. 4, punti 3) e 4), la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può deliberare sulla relativa domanda di contributo senza l'espletamento della procedura prevista.

Art. 15.
Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi è effettuata in due soluzioni di cui una anticipata in misura non superiore al 50 per cento elevabile al 90 per cento per i soggetti di cui all'art. 7, punto 1), e l'altra restante soluzione successivamente alla realizzazione dell'iniziativa e previo accertamento della rispondenza delle iniziative stesse a quanto descritto nella domanda di contributo ed eventualmente nel provvedimento di concessione.

A tal fine i soggetti destinatari dei benefici devono far pervenire alla Regione una relazione di consuntivo delle spese munita di idonei documenti giustificativi.

Al fine della liquidazione del contributo la Regione si riserva la facoltà di acquisire, ove necessario, ulteriore documentazione.

Art. 16.
Vincolo di destinazione

La concessione di contributi per gli interventi di cui al punto 1) dell'art. 4 comporta automaticamente il vincolo di destinazione agli usi di turismo sociale degli immobili cui si riferisce, per un periodo di dieci anni. Il vincolo è indicata nel provvedimento di concessione, reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo esclusivamente quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità della destinazione.

Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del contributo e la restituzione integrale delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso medio bancario.

Art. 17.
Revoca della concessione dei contributi

La Regione ha facoltà di controllare l'effettiva realizzazione delle attività programmatiche da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e, eventualmente, di revocare la concessione del contributo con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta, sentita la competente commissione consiliare:

qualora l'iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;

nei casi di cancellazione dall'albo regionale degli organismi di turismo sociale ai sensi dell'art. 10;

quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

La revoca del contributo comporta:

la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso medio bancario;

la conseguente responsabilità a carico dei beneficiari per il recupero delle provvidenze eventualmente erogate.

L'importo dovuto per la restituzione delle somme erogate può essere proporzionalmente ridotto, qualora il beneficiario poi divenuto inadempiente documenti la realizzazione almeno in parte dell'iniziativa.

Art. 18.
Formazione e qualificazione di operatori e animatori di turismo sociale

Previo accertamento delle reali esigenze, la Regione sulla base di studi e indagini per la classificazione e definizione dei relativi profili, istituirà corsi professionali per la formazione, qualificazione e aggiornamento di operatori e animatori di turismo sociale.

I relativi programmi determineranno la durata dei corsi in rapporto al livello di qualificazione e le modalità di impiego degli operatori stessi.

La durata dei corsi non potrà comunque essere inferiore a tre mesi e dovrà prevedere a conclusione, l'effettuazione di esami da parte di una commissione esaminatrice nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di istruzione professionale, di concerto con gli assessori competenti in materia di turismo e sport, sanità, assistenza, cultura.

Art. 19.
Norme transitorie

Nella prima attuazione della presente legge per lanno 1980, la Regione interviene con la concessione di contributi in conto capitale sulla base delle domande e dei progetti comunque presentati dai soggetti di cui all'art. 7, a sostegno delle iniziative coerenti ai fini ed obiettivi della presente legge.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma di ripartizione dei fondi per l'anno in corso e delibera la concessione dei contributi senza l'osservanza dei termini e delle procedure di cui agli articoli precedenti.

Art. 20.
Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di L. 800.000.000.

La suddetta spesa viene finanziata con le disponibilità esistenti sul capitolo di bilancio 05081 che viene ad assumere la seguente nuova dizione: « Interventi per lo sviluppo del turismo sociale ».

La quantificazione della spesa necessaria per gli anni successivi verrà effettuata con legge di bilancio.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 giugno 1980.

(10596)

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1980, n. 93.

Interventi urgenti e straordinari a favore delle popolazioni, anche di altre Regioni, colpite da calamità naturali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, al fine di realizzare interventi straordinari ed urgenti in favore delle popolazioni, anche di altre Regioni, colpite da calamità naturali e nel rispetto dei principi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, istituisce nel proprio bilancio di previsione per l'anno 1980 il capitolo di spesa n. 08593 denominato: «Interventi urgenti e straordinari per la protezione civile di competenza regionale (legge 8 dicembre 1970, n. 996)» con uno stanziamento di competenza e cassa di lire 2.000.000.000.

Art. 2.

La giunta regionale, ai fini dell'attuazione del disposto del precedente art. 1, è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi che si rendessero, di volta in volta, necessari dandone contestuale comunicazione al consiglio e riferendo periodicamente alle commissioni consiliari permanenti competenti sugli interventi effettuati, le somme erogate e i risultati conseguiti.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione in termini di competenza degli stanziamenti dei seguenti capitoli:

Cap. 25801. — Spese concernenti i servizi di trasporto per il personale regionale (legge regionale 20 maggio 1977, n. 16) . . . . . . L. 200.000.000

Cap. 25811. — Spese concernenti i servizi di mensa per il personale regionale (legge regionale 9 febbraio 1979, n. 14) . . . . » 300.000.000

Cap. 25251. — Indennità ai coordinatori di settori ed uffici (art. 51, legge regionale 29 maggio 1973, n. 21) (Spese obbligatorie) . . . . » 300.000.000

Cap. 28011. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . » 200.000.000

ed iscrizione, in termini di competenza della somma di lire 1.000.000.000 al cap. 3331: «Recupero dagli uffici periferici ecc...» e riduzione in termini di cassa, dello stanziamento del cap. 28021 (fondo di riserva per le integrazioni delle previsioni di cassa) per l'importo di L. 2.000.000.000.

La somma complessiva di L. 2.000.000.000 si iscrive sia in termini di competenza che in termini di cassa, al cap. 08593 di cui al precedente art. 1 della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 dicembre 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 dicembre 1980.

(11673)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810220)